

Serena Morelli

**Il controllo delle periferie nel Mezzogiorno angioino  
alla metà del XIII secolo:  
produzione e conservazione di carte**

Estratto da Reti Medievali Rivista, IX - 2008

*<<http://www.retimedievali.it>>*



Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo  
nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)

a cura di Isabella Lazzarini

Firenze University Press

## **Il controllo delle periferie nel Mezzogiorno angioino alla metà del XIII secolo: produzione e conservazione di carte**

di Serena Morelli

Se si sfogliano i registri ricostruiti della Cancelleria angioina salta agli occhi con immediata evidenza la decisa sproporzione di testimonianze scritte a favore dei giustizieri, rispetto agli atti relativi ad altri ufficiali che pure facevano parte dell'ossatura amministrativa angioina. Questa osservazione suscita almeno due interrogativi, uno legato alle ragioni di tale sproporzione e dunque alle caratteristiche assunte dal regno di Sicilia alla metà del Duecento, l'altro più interno alla storia culturale e documentaria del Mezzogiorno e ai processi di selezione che sono avvenuti per svariati motivi nelle vicende del patrimonio storico documentario dell'Italia meridionale. Sono interrogativi che pongono in sostanza una questione di metodo: ci si chiede cioè se oggi la mole di carte relative all'amministrazione periferica angioina sia il prodotto di una selezione nei processi di conservazione delle scritture o sia invece effettivamente il fulcro dell'organizzazione del regno a partire dalla metà del secolo XIII e, in questo caso, quali siano state le ragioni che hanno spinto gli angioini a incrementare la produzione di carte<sup>1</sup>.

Per cercare di comprendere attraverso lo studio della documentazione superstite quale fu il nesso che si venne a creare nel Mezzogiorno tra scrittura e potere, analizzerò alcuni aspetti del sistema di produzione, di controllo e di conservazione delle scritture periferiche, in particolare quelle collegate all'ufficio di giustizierato, nella prima fase della monarchia angioina: mi soffermerò sull'uso della produzione di carte per il controllo delle risorse eco-

<sup>1</sup> Sul tema della produzione di carte esiste ormai una nutrita bibliografia. Tra i principali testi di riferimento si rimanda a M.T. Clanchy, *From Memory to Written Record. England 1066-1307*, Oxford 1993<sup>2</sup>; P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991; J. Goody, *La logica della scrittura e l'organizzazione della società*, (Cambridge 1986) Torino 1988; *Charters and the Use of the Written Word in Medieval Society*, a cura di K. Heidecker, Turnhout 2000 (Utrecht studies in medieval literacy, 5).

nomiche e fiscali e sull'interesse per la formalizzazione di alcune procedure amministrative, tenendo presente però che la scelta cronologica della cesura dinastica, pur non volendo negare la sostanziale continuità per le forme di organizzazione del regno nel corso del secolo XIII, cercherà di verificare se l'arrivo di Carlo I fu concomitante con quell'esplosione documentaria che in altre entità statuali risultò essere una spia alquanto significativa delle trasformazioni della società e dell'economia<sup>2</sup>.

Prima di descrivere i fenomeni che interessano cercherò quindi di sondare le risorse documentarie, non senza avvertire cautelativamente che il sistema di scritture elaborato dai sovrani angioini è stato, già a partire dalla metà del secolo XIX, oggetto di meticolosi studi di natura soprattutto diplomatica, dei quali ci si avvarrà per le note che seguono<sup>3</sup>.

### 1. *Una tormentata vicenda documentaria*

Alla luce delle vicende documentarie e storiografiche, la schiacciante presenza di carte inerenti ai giustizieri rischia effettivamente di dover essere considerata il prodotto di una cernita favorita e voluta, in qualche modo, dall'interesse che gli studiosi e gli archivisti hanno avuto per gli uffici del regno nelle fasi successive a quella della monarchia angioina. Per comprendere le insidie che si celano dietro la lettura di ciò che oggi è sopravvissuto, osserviamo brevemente gli aspetti salienti della storia della Cancelleria angioina, come fu avviata l'opera di ricostruzione dei registri, e quali furono gli interessi prevalenti negli studi storici del Mezzogiorno a partire dal secolo XVI.

<sup>2</sup> La questione delle eredità normanno-sveva è stata da poco affrontata in *Le eredità normanno-sveve nell'età angioina. Persistenze e mutamenti nel Mezzogiorno*. Atti delle quindicesime giornate normanno-sveve, Bari 22-25 ottobre 2002, Bari 2004, in cui si veda in particolare A. Kiesewetter, *Il governo e l'amministrazione centrale del Regno*, pp. 25-68.

<sup>3</sup> I primi studi risalgono alla metà del secolo XIX: B. Capasso, *Inventario cronologico-sistematico dei Registri angioini conservati nell'Archivio di Stato di Napoli*, Napoli 1894, P. Durrieu, *Les archives angevines de Naples. Étude sur les registres du roi Charles I<sup>er</sup> (1265-1285)*, 2 voll., Paris 1886 e C. Minieri Riccio, *Brevi notizie intorno all'Archivio Angioino di Napoli*, Napoli 1862; nel secolo XX hanno continuato il lavoro di studio sulla cancelleria J. Mazzoleni, *Storia della ricostruzione della cancelleria angioina, 1265-1434*, Napoli 1987 (Testi e documenti di storia napoletana pubblicati dall'Accademia Pontaniana, 37); J. Mazzoleni, *Le fonti documentarie e bibliografiche dal sec. X al sec. XX conservate presso l'Archivio di stato di Napoli*, Napoli 1974, I, pp. 31-58, e R. Filangieri, *Prefazione a I registri della cancelleria angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli archivisti napoletani*, I, Napoli 1950 (Testi e documenti di storia napoletana pubblicati dall'Accademia Pontaniana, s. I), pp. VII-XIV; anche recentemente la cancelleria è stata oggetto di analisi: A. Kiesewetter, *La cancelleria angioina*, in *L'État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIII<sup>e</sup> et XIV<sup>e</sup> siècle*, a cura di N. Coulet e J.-M. Matz, Rome 1998 (Collection de l'École française de Rome, 275), pp. 361-416 e A. Kiesewetter, *Die Anfänge der Regierung König Karls II. Von Anjou (1278-1295): Königreich Neapel, die Grafschaft Provence und der Mittelmeerraum zu Ausgang des 13. Jahrhunderts*, Husum 1999; riassume sostanzialmente quanto prodotto nel corso di questi due secoli S. Palmieri, *Degli archivi napoletani*, Napoli 2002.

Il consistente archivio angioino subì un primo danno già nel 1336, quando l'acqua piovana invase il palazzo di Sant'Agostino alla Zecca dove era conservato. Da allora fino alla seconda guerra mondiale un susseguirsi di calamità naturali ed eventi drammatici ha fatto sì che uno dei più ricchi fondi documentari per lo studio dei contesti istituzionali e amministrativi del basso medioevo italiano venisse gravemente depauperato fino alla distruzione pressoché totale provocata dall'incendio che divampò per mano dei tedeschi a San Paolo Belsito di Nola, dove l'archivio era stato portato per cercare di preservarlo dai bombardamenti di Napoli<sup>4</sup>. L'entità della perdita spinse il direttore dell'Archivio di Stato di Napoli, Riccardo Filangieri, ad avviare l'imponente opera di ricostruzione dei registri della cancelleria angioina che è ancora oggi in corso<sup>5</sup>. Com'è noto, il Filangieri lanciò un appello agli studiosi affinché gli fossero inviate le informazioni che sotto qualsiasi forma (microfilms, trascrizioni, regesti, transunti) riguardavano l'archivio andato distrutto; utilizzò per la sua impresa tutto il materiale edito e inedito che gli fu possibile reperire, dai volumi a stampa alle carte provenienti da archivi e biblioteche pubbliche e private di tutto il mondo, e riuscì così a mettere insieme un notevole numero di carte che ha consentito a lui, e a chi gli è subentrato nella direzione dell'ufficio della ricostruzione, di pubblicare fino ad oggi ben 49 volumi di registri ricostruiti della cancelleria, e due volumi di fascicoli angioini<sup>6</sup>.

Il lavoro fu ulteriormente complicato dai numerosi rimaneggiamenti che l'archivio angioino aveva subito nel corso dei secoli e che per lo più avevano

<sup>4</sup> Dei 444 registri originari non pochi erano andati distrutti già nel 1336 quando l'acqua piovana invase il palazzo di Sant'Agostino della Zecca dove erano conservate le carte; circa 10 anni dopo nel 1345 il popolo in rivolta in seguito all'assassinio di Andrea d'Ungheria bruciò alcuni registri e nel 1348 con l'occupazione di Luigi d'Ungheria ne andarono dispersi altri. Questo lento processo di distruzione del patrimonio documentario del Regno continuò anche in età moderna: durante la peste del 1526-1527 alcuni registri furono gettati in strada, altre dispersioni avvennero durante le rivolte di Masaniello e del principe Macchia. Sulle perdite che l'archivio subì già nel secolo XIV si vedano G. De Blasiis, *Le case dei principi angioini nella piazza di Castelnuovo*, in «Archivio storico per le province napoletane», 12 (1887), pp. 356 sgg.; B. Capasso, *La vicaria vecchia*, Napoli 1988<sup>2</sup>, pp. 3 sgg. e A. Valente, *Margherita di Durazzo vicaria di Carlo III e tutrice di re Ladislao*, in «Archivio storico per le province napoletane», 41 (1916), pp. 301 sgg.

<sup>5</sup> Sulle vicende di quegli anni, la decisione di spostare il materiale archivistico lontano dalla città, la rappresaglia dei tedeschi, sono stati pubblicati recentemente tre lavori: il primo è la toccante testimonianza di R. Filangieri, *L'archivio di stato di Napoli durante la seconda guerra mondiale*, Napoli 1996, pubblicato a cura di S. Palmieri con un'appendice di documenti e di testimonianze sui fatti che accaddero; gli altri due sono di S. Palmieri, *Napoli, settembre 1943*, in *Studi in memoria di E. Lepore*. Atti del convegno internazionale, Anacapri 24-28 marzo 1991, a cura di C. Montepaone, Napoli 1996, III, pp. 263-279 (ora in Palmieri, *Degli archivi napoletani* cit., pp. 257-292) e S. Palmieri, *Archivio di Stato di Napoli: distruzioni durante la seconda guerra mondiale e successiva ricostruzione*, in «Archivum», 42 (1996), pp. 239-253. Sulle frequenti perdite di documenti ha riflettuto di recente A. De Vincentiis, *Memorie bruciate. Conflitti, documenti, oblio nelle città italiane del tardo medioevo*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo», 106 (2004), pp. 167-198.

<sup>6</sup> *I registri della Cancelleria Angioina*, I-XLIX, Napoli 1950- (Testi e documenti di storia napoletana pubblicati dall'Accademia Pontaniana, s. I); *I fascicoli della Cancelleria Angioina ricostruiti dagli archivisti napoletani*, 1-2, Napoli 1995-2004 (Testi e documenti di storia napoletana pubblicati dall'Accademia Pontaniana, s. III).

prodotto disordine in un fondo dalla struttura già piuttosto complessa. Nel 1556 le carte erano state ricollocate secondo criteri diversi da quelli concepiti dai re angioini, e suddivise in volumi recanti l'indicazione dell'anno, dell'indizione e del sovrano sotto il cui regno gli atti erano stati emanati<sup>7</sup>. Oggi è ancora possibile trovare questa ricollocazione tra le carte di chi ha consultato il fondo dopo la metà del Cinquecento, le carte cioè dei numerosi memorialisti del regno che tra il Seicento e il Settecento si occuparono anche di storia angioina e della redazione di elenchi, inventari e trascrizioni degli atti.

Agli errori commessi nel 1556 si cercò di porre riparo da più parti nei secoli successivi. Ma sia le vicende storiche sia gli interventi di archivisti e studiosi contribuirono ad aggravare lo stato di scompiglio del fondo. Borrelli, Granito, Trinchera e gli archivisti della Camera della Sommaria sono coloro che tra Cinquecento e Settecento intervennero sul fondo senza peraltro riuscire a metter ordine nel patrimonio documentario angioino<sup>8</sup>. È a tale scopo che, alla fine del secolo XIX, Bartolomeo Capasso maturò la decisione di ripristinare l'assetto dato all'archivio dai primi re<sup>9</sup>. Ed è all'inventario redatto dal Capasso che il Filangieri fece riferimento per mettere insieme i frammenti

<sup>7</sup> In alcuni casi gli atti appartenenti a uno stesso anno indizionale, se molto numerosi, furono collocati in più volumi contrassegnati oltre che dall'anno anche da una lettera dell'alfabeto: persero così la loro originaria collocazione in rubriche per confluire in un ordinamento esclusivamente cronologico nel quale spesso furono sbagliati i calcoli indizionali degli anni di emanazione degli atti. Si veda Capasso, *Inventario cronologico-sistematico* cit., pp. 1 sgg. Per esempio i volumi 3-6 portano i seguenti titoli: *Carolus I. 1269. A*; *Carolus I. 1269. B*; *Carolus I. 1269. C*; *Carolus I. 1269. D*. Le tavole sinottiche redatte da Capasso consentono di controllare quali sono i quaderni originari, con l'indicazione degli anni e dei titoli delle rubriche, che compongono questi volumi. Sull'opera di Bartolomeo Capasso è stato recentemente pubblicato un volume, *Storia, filologia, erudizione nella Napoli dell'Ottocento*, a cura di G. Vitolo, Napoli 2005, che ripercorre i fili della sua attività come erudito, come archivista e come storico napoletano; in particolare sulla capacità innovativa del metodo erudito negli studi storici si veda M. Del Treppo, *Bartolomeo Capasso, la storia, l'erudizione*, in *Storia, filologia, erudizione* cit., pp. 15-131.

<sup>8</sup> Secondo il Bolvito, che nel 1585 fu il primo a descrivere i registri, questa nuova sistemazione archivistica di pochi anni precedente suddivise il fondo in 436 volumi così ripartiti: 51 per Carlo I, 155 per Carlo II, 182 per Roberto, 32 per Giovanna I, 3 per Carlo III di Durazzo, 9 per Ladislao e 4 per Giovanna II. L'erudito napoletano riteneva però che originariamente l'archivio consistesse di 444 volumi e che alcuni registri non fossero stati rilegati al momento di quella prima risistemazione. Il Granito nel 1854 appose alle carte i numeri arabi, utilizzati nelle citazioni degli atti da coloro che alla metà dell'Ottocento, come il Cadier, consultarono il fondo. Il Trinchera infine nel 1872 ne propose una nuova risistemazione che utilizzasse altri criteri di segnatura; criteri che avrebbero apportato solo ulteriore confusione tra le carte dell'archivio angioino e che fortunatamente non furono mai messi in pratica: Capasso, *Inventario cronologico-sistematico* cit., nell'*Introduzione* ripercorre i vari tentativi di mettere mano alla riorganizzazione del fondo; si veda anche L. Giustiniani, *Dizionario geografico del Regno di Napoli*, Napoli 1797-1805, VI, p. 365 e l'elenco del Borrelli, *Apparatus historicus ad antiquos chronologos illustrandos*, conservato in quattro copie presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, mss IX, C, 14-17; infine, A. Granito, *Storia della congiura del principe Macchia*, Napoli 1861.

<sup>9</sup> Nello stesso periodo anche uno studioso francese, Paul Durrieu, analizzò l'organizzazione della cancelleria angioina e risistemò nella loro collocazione originaria i registri di Carlo I: Durrieu, *Les archives angevines de Naples* cit. A lui si devono numerosi studi sulle carte dell'archivio angioino, tra cui: P. Durrieu, *Notice sur les registres angevins en langue française conservés dans les archives de Naples*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire», 3 (1883), pp. 3-33 e P. Durrieu, *Études sur la dynastie angevine de Naples, I, Le liber donationum Caroli primi*, Roma 1886.



superstiti e il materiale documentario di seconda mano che era disponibile, materiale costituito, come si è detto, soprattutto dai numerosi e voluminosi repertori compilati dagli eruditi napoletani tra i secoli XVI e XVIII. D’Afflitto, D’Afelto, Pacca, De Lellis, Vincenti, Chiarito, Sicola sono alcuni di essi, e i loro lavori oggi costituiscono la principale fonte documentaria per coloro che sono dediti alla ricostruzione dell’archivio angioino<sup>10</sup>.

Ora, poiché i secoli XVI e XVII furono animati soprattutto dall’interesse per le memorie delle famiglie nobiliari che patrocinavano gli studi storici alla ricerca delle loro origini, se consideriamo l’appartenenza sociale degli ufficiali periferici e in particolare dei giustizieri, la nostra indagine sui criteri di rappresentatività delle fonti che abbiamo oggi a disposizione, e che è propedeutica all’analisi del contesto documentario che si creò alla fine del Duecento, ci spingerebbe a ritenere che oggi la nettissima sproporzione di documenti a favore dell’amministrazione periferica, sia un fattore dovuto più ai processi di selezione e di conservazione delle fonti che non all’effettivo impiego di progettualità amministrative tese a rafforzare attraverso l’uso massiccio di produzione cartacea il controllo sulle periferie del regno.

In particolare i giustizieri erano, fin dalla loro istituzione normanna, esponenti di famiglie dell’aristocrazia con forti basi territoriali e legati da relazioni beneficiario-vassallatiche con i sovrani<sup>11</sup>. Questo minimo comun denominatore favorì nel corso dei secoli numerosi innesti di elementi stranieri e forestieri, giunti al seguito dei sovrani e spinti da ragioni di natura finanziaria e commerciale nel regno, che rafforzarono la coesione di questo gruppo e che attraverso scelte matrimoniali spesso endogamiche ne fecero un’élite radicata in un ufficio che con il tempo finì con il diventare soprattutto una carica onorifica. Si vede allora come questi ufficiali fossero parte di un’oligarchia che rappresentava il gruppo più consistente sotto il profilo del potere sociale e politico e pertanto quello più rappresentato nei repertori degli eruditi napoletani a caccia di nobiltà e di antichi natali per le famiglie del loro tempo.

La sensazione di dover ridimensionare la pretesa incidenza del governo angioino sulle periferie si ha anche se si considera la letteratura del XIX e degli inizi del secolo XX, che fu prevalentemente condizionata da interessi di natura istituzionale e dalla ricerca degli elementi costitutivi dello stato moderno, o viceversa di tutto ciò che avrebbe ostacolato il rafforzamento delle

<sup>10</sup> I volumi del De Lellis sono conservati presso l’Archivio di Stato di Napoli, Ufficio della ricostruzione angioina, *Notamenta ex registris Caroli II, Roberti et Caroli ducis Calabriae*, Arm. 1.b. - vol. III (I e II), IV, IV bis e sono consultabili in microfilm, così come i repertori di Vincenti e Sicola, Arm. 1. c. 2-21 e Arm. 1. d. 52-53; al Chiarito si devono 25 volumi che raccolgono notizie tratte prevalentemente dai registri di Carlo I e Carlo II: Arm. 1. d. 25-51; si veda Mazzoleni, *Le fonti documentarie e bibliografiche* cit., I, pp. 46-47. Molto utile ai fini della ricollocazione degli atti nei loro registri originari è R. Filangieri di Candida, *Notamenti e repertori delle Cancellerie napoletane compilati da Carlo De Lellis e da altri eruditi dei secoli XVI e XVII*, in «Atti dell’Accademia Pontaniana», 58 (1928), pp. 3-24 (dell’estratto), che ha redatto delle tavole di comparazione tra i registri e i repertori di De Lellis e Vincenti e Sicola.

<sup>11</sup> Si veda S. Morelli, *I giustizieri nel Regno di Napoli al tempo di Carlo I d’Angiò: i primi risultati di un’indagine prosopografica*, in *L’État angevin* cit., pp. 491-517.

strutture amministrative del regno. In questa produzione, l'attenzione per le periferie e i corpi sociali che le rappresentavano (città, feudalità e ufficiali provinciali) ha avuto una parte preponderante e incisiva anche nella pubblicazione dei codici diplomatici – che hanno spesso affiancato le ricerche degli studiosi – e nelle raccolte di fonti e di notizie oggi conservate in archivi privati o presso le biblioteche pubbliche<sup>12</sup>. In tutti i casi sono testimonianze preziose, ma ancora una volta piuttosto condizionate sia dagli interessi della storiografia dominante fino almeno agli anni Cinquanta del secolo scorso, sia dalle vicende documentarie di cui si è detto<sup>13</sup>.

Fatte queste premesse, tenuto conto quindi di quanto le fonti abbiano contribuito a far diventare lo studio dell'amministrazione periferica una delle strade più facilmente percorribili per chi si interroga sull'organizzazione del regno angioino e di come l'eredità culturale abbia condizionato un processo di interpretazione che ha selezionato tutto ciò che nel corso del tempo assumeva rilevanza, cercherò di focalizzare l'attenzione sugli strumenti documentari del governo angioino e sull'orientamento che i primi re seguirono nei confronti del territorio del regno<sup>14</sup>.

## 2. Produzione di carte

Non è obiettivo di questo saggio descrivere il sistema complesso di scritturazione degli uffici periferici, paradossalmente ancora poco studiato, né ripercorrere gli aspetti dell'organizzazione della cancelleria angioina, ma piuttosto quello di riflettere sul ruolo che le carte assunsero come metodo di controllo del Mezzogiorno continentale e la funzionalità che esse ebbero in relazione alle esigenze di una società che andava trasformandosi sotto molteplici aspetti<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> Alcuni tra i più noti: C. Minieri Riccio, *Saggio di codice diplomatico formato sulle antiche scritture dell'Archivio di Stato di Napoli*, Napoli 1878-1880; G. Del Giudice, *Codice diplomatico del regno di Carlo I e Carlo II d'Angiò dal 1265 al 1309*, Napoli 1863; C. Carucci, *Codice diplomatico salernitano del sec. XIII*, 3 voll., Salerno 1950.

<sup>13</sup> Tra gli studi di carattere politico-istituzionale si vedano L. Cadier, *Essai sur l'administration du royaume de Sicile sous Charles I<sup>er</sup> et Charles II d'Anjou*, Paris 1891; R. Trifone, *La legislazione angioina*, Napoli 1921; C. Minieri Riccio, *Dei grandi ufficiali del Regno di Sicilia dal 1265 al 1285*, Napoli 1872, pp. 162-175; per una riflessione sugli aspetti della storiografia angioina di quel periodo e sulla nuova fase che si è aperta con la fine del secolo XX mi permetto di rinviare a S. Morelli, *La storiografia sul regno angioino di Napoli: una nuova stagione di studi*, in «Studi storici», 41 (2000), pp. 1023-1045.

<sup>14</sup> Sulla crescita esponenziale della produzione di carte per le città italiane si vedano J.-Cl. Maire-Vigueur, *Forme di governo e forme documentarie nella città medievale*, in *Francesco d'Assisi. Documenti e archivi, Codici e Biblioteche, Miniature*, catalogo della mostra di Perugia, Milano 1982, pp. 59 sgg.; Cammarosano, *Italia medievale* cit.

<sup>15</sup> Interessante il documento trascritto da Cadier sull'importanza che si dava alla redazione delle carte: Bibliothèque nationale de France, mss Cadier, nouvelles acquisitions françaises, n. 80132 [d'ora in poi BnF, Cadier], c. 637 (30 giugno 1295): «Scriptum est eidem regi Ungarie, etc. Cum litteras omnes, que sigillatur sigillo Vicarie regni, tam curie quam privatorum, clausas videlicet et apertas, per scriptorem curie fide dignum in uno quaterno quociens ipse littere sigillantur,

Per scritture periferiche si intende qui l'insieme di carte prodotte dall'amministrazione angioina sia a livello delle comunità locali o delle università, sia a livello territoriale, emanate cioè dalle curie degli uffici che avevano giurisdizione su ampie circoscrizioni. Purtroppo di queste fonti sono sopravvissuti pochi esemplari documentari, perché molto spesso venivano distrutte dopo i controlli effettuati a corte sull'operato dei funzionari e perché si trattava spesso di atti, registri o quaderni prodotti su un materiale cartaceo, che possedeva pertanto una fragilità conservativa ancora maggiore delle scritture pergamene della curia centrale. Per comprendere il sistema periferico la principale fonte di riferimento resta, pertanto, quella rappresentata dai mandati inviati agli ufficiali, per lo più in forma di lettere e conservati nei registri di cancelleria, integrata da alcuni atti legislativi che si sono conservati fino ad oggi prevalentemente in forma di capitoli.

Ora, sia dai mandati, sia dai capitoli e dalle scritture periferiche superstiti si evince che, al di là dei contenuti che rendevano specifiche e peculiari le carte delle singole curie nelle amministrazioni locali, due aspetti sembrano caratterizzare questa produzione, ampiamente diversificata e sempre più articolata: l'obbligo di registrare tutte le fasi delle operazioni in quaderni ben distinti tra loro e quello di redigere più copie delle carte che attestavano le attività svolte nelle curie degli ufficiali periferici.

L'importanza attribuita alla redazione sistematica dei quaderni e alla differenziazione tra le varie mansioni alle quali erano tenuti gli ufficiali delle periferie era stata già espressa, in forma meno definita, dalla precedente amministrazione sveva. Fu, molto probabilmente, re Manfredi a inviare ai giustizieri l'elenco delle loro competenze, tra le quali la raccolta di alcuni quaderni occupava un ruolo centrale; si trattava di quaderni di vario genere: quelli dei mandati pubblici e privati, quelli delle commissioni facenti capo ai maestri giurati e ad altri ufficiali della curia dei giustizieri, i quaderni delle collette, degli introiti ed esiti quotidiani; i quaderni di atti, quelli inerenti alle inchieste, il quaderno dei residui. Si chiedeva insomma ai giustizieri un rendiconto preciso dell'attività svolta nelle province in particolar modo per tutto ciò che fosse inerente all'amministrazione finanziaria<sup>16</sup>.

rubricari velimus, ut de mense in mensem, cum receptione pecunie proventuum ipsius sigilli per receptorem eiusdem computum ponitur cum dicto quaterno rubricationis quemadmodum in ista nostra curia observatur, collatio plena fiat, fidelitati vestre presentium tenore mandamus quatinus scriptorem aliquem de curia ad hoc ydoneum et fidelem, pro rubricandis eisdem litteris in quaterno una quociens ipse littere sigillantur deputare curetis. Datum Anagnie per magistros rationales, etc. die ultimo junii VIII<sup>o</sup> indictionis».

<sup>16</sup> *Acta imperii inedita saeculi XIII*, a cura di E. Winkelmann, 2 voll., Innsbruck 1880, I, p. 751 «Hec sunt requirenda a iusticiariis: in primis capitula commissionis eorum, de quibus exigatur ratio; item quaternus mandatorum publicorum et privatorum et ipsa mandata; item quaternus de commissionis et mandatis factis per eos magistris iuratis et aliis commissariis eorum auctoritate mandatorum curie et ratione officii sui; item quaterni particulares de taxationibus collectarum; item quaterni cotidiani introitus et exitus tam sui quam receptorum, tam collectarum quam proventuum; item quaternus actorum; item inquisitiones generales facte per eum in iurisdictione sua, de quibus fiat collatio cum quaterno introitus, si ab hominibus notatis recepit aliquod ad



Questa tendenza a voler controllare gli ufficiali attraverso la richiesta di redigere minuziosamente i resoconti delle loro attività si accentuò con l'arrivo di Carlo I fin dai primi anni del suo regno. Ed è proprio nelle finanze che si registrano alcuni cambiamenti strutturali e l'aumento esponenziale di carte delle quali si è detto<sup>17</sup>. Rispetto al periodo precedente, il sistema di registrazione in quaderni delle somme introitate si perfeziona nel settore delle cosiddette imposte dirette, le collette, che con la fine del secolo XIII prendono il nome di *subventio generalis*<sup>18</sup>. Utilizzando a scopo comparativo un ordine del 1238 inviato da Federico II e i capitoli dei giustizieri promulgati da Carlo I nel 1272, si osserva che a distanza di circa 35 anni le pratiche di scrittura, pur rimanendo legate agli stessi criteri di principio, si sono sensibilmente raffinate. L'ordine del 1238 in merito alla raccolta fiscale non contiene istruzioni dettagliate circa la registrazione delle varie fasi necessarie alla raccolta di collette, ma si limita a ricordare che tutte le tappe dell'*iter* dovevano essere registrate in un quaderno<sup>19</sup>. Ben diversa da questo punto di vista la ricchissima serie di norme stabilite nei capitoli inviati ai giustizieri da Carlo I e di fatto rimasti invariati fino almeno agli ultimi anni del secolo XIII<sup>20</sup>. Si tratta di ordini minuziosi in tema di registrazione delle varie fasi della raccolta fiscale, con l'obiettivo, espresso e dichiarato, di evitare l'insorgenza di truffe ai

opus curie; item quaternus de residuis assignatis et processibus suis; item quando universitas alicuius terre vel loci condempnatur ad penam contumacie non expressam, circa penam queratur, si tot modios augustales ab ea exegerit, quot sunt facultates in eadem terra vel loco».

<sup>17</sup> Sulle cedole *taxationis* si veda Capasso, *Inventario cronologico-sistematico* cit., p. XXXIV.

<sup>18</sup> Sulle liste prodotte in funzione della tassazione del regno sulle singole comunità si veda N. Barone, *La cedola per l'imposta ordinata da re Carlo I d'Angiò nel 1276 per la circolazione della nuova moneta di denari in Terra d'Otranto*, in *Studi di storia napoletana in onore di M. Schipa*, Napoli 1926, p. 127; Capasso, *Inventario cronologico-sistematico* cit., pp. XXVI-XXVIII; Durrieu, *Les archives angevins de Naples* cit., 1, pp. 86 sgg.

<sup>19</sup> *Acta imperii* cit., *Registrum Friderici II*, n. 812, pp. 630-632; si veda anche n. 936, pp. 711-712. In J.-L.-A. Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica Friderici II*, Paris 1852-1861, 6/2, pp. 805 sgg., si legge il testamento di Federico II che dichiara la necessità di tornare al sistema di prelievo pensato da Guglielmo II; di fatto le collette diventano annuali già dal 1234: J.-M. Martin, *L'organisation administrative et militaire du territoire*, in *Potere, società e popolo nell'età sveva*. Atti delle seste giornate di studio normanno-sveve, Bari-Castel del Monte-Melfi 17-20 ottobre 1983, Bari 1985, pp. 71-122, in particolare pp. 97 sgg. e J.-M. Martin, *Fiscalité et économie étatique dans le Royaume angevin de Sicile à la fin du XIIIe siècle*, in *L'État angevin* cit., pp. 601-648.

<sup>20</sup> I capitoli si leggono in Carucci, *Codice diplomatico salernitano* cit., I, pp. 486 sgg. e in *I registri della Cancelleria Angioina*, 8, a cura di J. Donsì Gentile, Napoli 1957, pp. 268-274: reg. XXXVIII, 2. Gli stessi capitoli sono inviati nel 1277 ai giustizieri Guglielmo d'Auberviller (Abruzzo), Goffredo di Polisy (Calabria), Pietro de Mores (Sicilia *citra*) e sono stati trascritti da Trifone, *La legislazione angioina* cit., pp. 50-58 con la data 22 gennaio 1277, e Minieri Riccio, *Saggio di codice diplomatico* cit., pp. 125-130 dove la data è il 23 gennaio 1277 (ora in *I registri della Cancelleria Angioina*, 14, a cura di J. Mazzoleni, Napoli 1961, pp. 123-129: reg. LXXVI, n. 24). Le istruzioni per i giustizieri inviate nel 1290, che ripetono quanto già scritto nei capitoli del 1272, sono ora in *Contributo alla ricostruzione della Cancelleria angioina. Le carte di Léon Cadier alla Bibliothèque nationale de France*, a cura di S. Morelli, Roma 2004, pp. 58-66. Sulle imposte dirette si vedano L. Bianchini, *Della istoria delle finanze del Regno di Napoli*, Palermo 1839; Barone, *La cedola per l'imposta* cit., pp. 127-139; S. Morelli, *Giustizieri e distretti fiscali nel Regno di Sicilia durante la prima età angioina*, in *Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di Mario Del Treppo*, a cura di G. Rossetti e G. Vitolo, Napoli 2000, I, pp. 301-323.

danni dei sudditi o della corona. Carlo interviene favorendo l'incremento della documentazione, *quaterni*, *apodisse* e tutto ciò che poteva essere di aiuto per coloro che avrebbero dovuto controllare l'operato degli ufficiali. A differenza dell'unico quaderno richiesto nel 1238 da Federico II, il re angioino ordina che presso i giustizieri<sup>21</sup> vengano redatti un quaderno di introiti ed esiti, un quaderno con l'elenco dei contribuenti<sup>22</sup> e i quaderni *taxationis*, indicanti la ripartizione dei carichi fiscali all'interno delle università, in quadruplica copia nelle terre demaniali (una per il giustiziere, una per i collettori, una per i maestri razionali, e una per l'*universitas*) e in triplice copia nelle terre ecclesiastiche, baronali e comitali (qui non si redigeva la copia per la comunità). Sempre con l'intento di ridurre le possibilità di imbrogli, il re chiede che vengano redatte le *apodisse*<sup>23</sup>, che si versi alla Camera tramite ambasciatori il denaro introitato se in quantità maggiore alle 300 onces<sup>24</sup> e che i giustizieri, alla fine del loro mandato, si rechino con i propri quaderni in curia *ad ponendam rationem*<sup>25</sup>. Si stabilisce inoltre che anche presso i tassatori risiedano notai che non dimorino già presso l'ufficio del giustiziere e che siano scelti dai tassatori stessi<sup>26</sup>.

La necessità di redigere più copie delle operazioni fiscali viene ribadita ancora nel secolo XIV quando, il 7 agosto 1333, si fa chiarezza sul sistema di riscossione fiscale, che viene ancora coordinato dal giustiziere, il quale riceve una scheda «sub magno nostro sigillo», contenente la quantità di denaro «proportionali qualitate pensata» che egli dovrà esigere dagli abitanti della provincia da lui amministrata. Tutta la fase della raccolta deve essere accuratamente registrata in quattro esemplari:

consimiles, quorum unum tibi retineas, alium collectoribus et taxatoribus ipsis sub tuo sigillo dimittas, tertium in ede sacra deponi facias, vel apud aliquem idoneum virum et fidelem in qualibet terrarum et locorum ipsorum eligendum et approbandum ad hoc per universitatem loci et terre cuislibet, tuo sigillatum sigillo, ostendendum gratis (...) et quartum magistris rationalibus Magne Curie nostre (...) infra mensem unum et medium post receptione presentium, sigillatum sigillo tuo sine qualibet distinctione trasmittas<sup>27</sup>.

<sup>21</sup> Carucci, *Codice diplomatico salernitano* cit., I, p. 486, n. 25.

<sup>22</sup> Al giustiziere si ordina (Carucci, *Codice diplomatico salernitano* cit., n. 15) di richiedere «universitatibus singulis terrarum et locorum» della provincia cui è preposto che vengano forniti i quaderni contenenti i nomi di tutti coloro che abitano nelle terre, o che vi possiedono beni stabili pur senza avervi l'*incolatus*. Tali quaderni, sigillati dai baiuli e sottoscritti dal giudice e da cinque uomini della stessa comunità, forniscono l'elenco di tutti i contribuenti tra i quali i tassatori devono ripartire il carico fiscale richiesto.

<sup>23</sup> Si stabilisce tra l'altro l'obbligo di rispettare la moneta corrente e di affidare al notaio d'atti la stesura delle ricevute che devono anche essere registrate in un quaderno, al giudice la sottoscrizione e al giustiziere l'apposizione del sigillo: Carucci, *Codice diplomatico salernitano* cit., nn. 6 e 7.

<sup>24</sup> Carucci, *Codice diplomatico salernitano* cit., nn. 8 e 24: l'eccedenza, previa registrazione, poteva essere utilizzata dal giustiziere per le spese necessarie nella provincia, altrimenti veniva consegnata come residuo alla fine della gestione dell'ufficio.

<sup>25</sup> Carucci, *Codice diplomatico salernitano* cit., n. 26.

<sup>26</sup> Il compenso dei tassatori «pro expensis eorum» era di 12 grani per ogni oncia da loro tassata; l'ammontare complessivo delle spese veniva registrato nel quaderno *taxationis*: Carucci, *Codice diplomatico salernitano* cit., n. 21.

<sup>27</sup> Trifone, *La legislazione angioina* cit., pp. 256-258.

L'introduzione di un sistema così articolato per la registrazione delle varie fasi del prelievo fiscale fu concomitante con il divenire annuale e regolare dell'esazione di collette, con l'*escalation* bellica nella quale il regno angioino fu coinvolto a partire dal 1282 e con il crescente debito che la monarchia andava assumendo con la chiesa di Roma per il censo annuo e per i prestiti ricevuti<sup>28</sup>. In mancanza di cifre sicure, alcune indicazioni possono essere comunque funzionali alla comprensione del nesso che si creò tra crescita delle esigenze finanziarie della monarchia e l'elaborazione di un sistema di scritture più razionale e trasparente: secondo Percy il gettito fiscale, basato soprattutto su sovvenzioni generali, aumentò nel 1282 e Carlo I chiese 107.891 once a fronte delle 60.000 once del 1276; dal 1282 alla fine del secolo il regno fu chiamato a contribuire con 44.500 once nella sovvenzione generale, senza contare i donativi vari; i registri pontifici attestano infine che nel 1293 lo stato angioino si era indebitato con la Santa Sede per ben 93.340 once<sup>29</sup>.

Il crescente bisogno finanziario rendeva necessaria la messa a punto di un'organizzazione che garantisse efficienza e chiarezza rispetto a una forma di prelievo che era considerata ancora di tipo straordinario e che era organizzata su tre livelli: quello della distribuzione dei carichi fiscali tra le province attraverso la redazione delle cedole *subventionis*; quello della ripartizione tra le singole città; e l'ultimo, relativo alle *universitates* del regno, che riguardava la ridistribuzione interna alla cittadinanza con la redazione degli apprezzati. Per tutte queste fasi il responsabile era il giustiziere che riceveva le cedole *taxationis*, vigilava sull'elezione di tassatori e collettori, organizzava le modalità di riscossione e di registrazione di tutte le tappe dell'*iter*, come si è visto, e controllava infine che fossero redatti gli apprezzati cittadini<sup>30</sup>.

<sup>28</sup> Per gli avvenimenti di quegli anni: G. Galasso, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494)*, Torino 1992 e E. Léonard, *Gli Angioini di Napoli*, (Paris 1954) Varese 1967.

<sup>29</sup> W.A. Percy, *The Revenues of the Kingdom of Sicily under Charles I of Anjou 1266-1285 and their Relationship to the Vespers*, Ph.D. diss., Princeton University 1964, pp. 41-87, secondo il quale l'aumento fu causa della sollevazione del Vespro. Per lo studioso americano la sovvenzione generale e la colletta *extraordinaria* erano la stessa cosa, si erano fuse tra il 1239 e il 1241, e l'introito medio durante il regno di Carlo I ammontava a 85.000 once per anno. Si veda anche W.A. Percy, *The Earliest Revolution against the "Modern State": Direct Taxation in Medieval Sicily*, in «Italian Quarterly», 22 (1981), 84, pp. 69-83; W.A. Percy, *The Indirect Taxes of the Medieval Kingdom of Sicily*, in «Italian Quarterly», 22 (1981), 85, pp. 73-85 e W.A. Percy, *A Reappraisal of the Sicilian Vespers and the Role of Sicily in European History*, in «Italian Quarterly», 22 (1981), 86, pp. 77-96.

<sup>30</sup> Fino al 1272, la ripartizione era affidata all'arbitrio dei tassatori. Solo più tardi, in un documento databile tra il 1278 e il 1280 indirizzato a Guillaume Brunel, giustiziere d'Abruzzo, il re dà disposizioni *De forma apprecii in toto Regno tenenda et observanda*. Egli chiede così, a ben 15 anni dall'inizio del suo regno, in seguito ad una petizione delle persone meno abbienti, che venga eseguito l'apprezzo per conoscere la capacità contributiva dei cittadini. Si veda *I registri della Cancelleria Angioina*, 31, 1306-1307. *Formularium Curie Caroli Secundi*, a cura di B. Mazzoleni, Napoli 1980, n. 136, pp. 202-203: *forma de faciundo apprecio*; n. 141, p. 205: *forma de innovando apprecio* e *I registri della Cancelleria Angioina*, 8 cit., pp. 268-274: dove la formula «iuxta arbitrium vel secundum appetitum», in merito ai modi di riscossione della sovvenzione generale,

Con i capitoli che regolamentavano la produzione di scritte, Carlo cercava di assicurarsi il controllo sul secondo livello in cui era articolata l'organizzazione fiscale, mentre, pur dichiarando di voler essere presente anche per salvaguardare la corretta procedura nell'accertamento della ricchezza, non sempre riusciva nell'intento di garantire l'apprezzo cittadino. Questo, avvertito da alcuni gruppi delle oligarchie cittadine, spesso veniva soppresso perché le università chiedevano e ottenevano dalla corte di pagare le somme loro addebitate con il ricavato delle imposte indirette, grazie alla notevole capacità contrattuale assunta e, evidentemente, anche a causa della crescita di una società che poteva consentirsi criteri di contribuzione più legati alla vitalità economica<sup>31</sup>.

In sostanza, considerando la standardizzazione delle scritte relative al prelievo, si può dire che la corte si attribuiva, per tramite dei suoi ufficiali, il controllo inderogabile sulle riscossioni delle cosiddette imposte dirette, ma lasciava invece spesso all'arbitrio delle città la scelta sulle modalità di pagamento, in un gioco di interessi non sempre concorrenti tra le parti in causa. Questa tendenza a cercare rapidi strumenti di verifica delle proprie prerogative favorì, nel campo delle imposte indirette e dei diritti signorili, l'uso di due tipi di scritte che avevano valenza differente e che vennero impiegate in tempi diversi: il *Liber donationum* e la pratica delle inchieste.

Il *Liber*, redatto nel 1273, resta oggi una fonte essenziale per comprendere il funzionamento e la strutturazione dei rapporti tra la corte e la feudalità, autoctona e non, che era radicata nel Mezzogiorno angioino<sup>32</sup>. Studiata da Durrieu, Sthamer e più recentemente da Pollastri, è una preziosa scrittura per i razionali del regno che riuscivano a controllare anche molto velocemente, grazie alla sua struttura estrinseca, le estensioni territoriali dei singoli feudi, il loro valore, il corrispettivo in denaro dovuto, in forma di *adoha*,

mostra che l'apprezzo nel 1271 non era ancora obbligatorio. Si veda J.-M. Martin, *Fiscalité et économie étatique dans le Royaume angevin de Sicile à la fin du XIIIe siècle*, in *L'État angevin cit.*, pp. 601-648.

<sup>31</sup> Ampi studi sulla fiscalità nell'Italia centro settentrionale sono M. Ginatempo, *Prima del debito. Finanziamento della spesa pubblica e gestione del deficit nelle grandi città toscane (1200-1350)*, Firenze 2000; M. Ginatempo, *Spunti comparativi sulle trasformazioni della fiscalità nell'Italia post-comunale*, in *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale (secoli XIII-XV)*, a cura di P. Mainoni, Milano 2001, pp. 137-250; sulla fiscalità angioina in Lombardia e Piemonte si veda P. Mainoni, *Il governo del re. Finanza e fiscalità nelle città angioine (Piemonte e Lombardia al tempo di Carlo I d'Angiò)*, in *Gli Angiò nell'Italia nord-occidentale (1259-1382)*, a cura di R. Comba, Milano 2006, pp. 103-137; la pratica di trasformare il prelievo diretto in forme indirette di tassazione nello stato della Chiesa è stata analizzata da S. Carocci, *Governo papale e città nello Stato della Chiesa. Ricerche sul Quattrocento*, in *Principi e città alla fine del medioevo*. Atti del V convegno del Centro studi sulla civiltà del tardo medioevo, San Miniato 20-23 ottobre 1994, a cura di S. Censini, Roma 1996 (Collana di studi e ricerche, 6), pp. 152-224.

<sup>32</sup> L'ultima edizione del *Liber* sta in *I registri della Cancelleria Angioina*, 2, 1265-1281, a cura di R. Filangieri, Napoli 1951, reg. X, nn. 1-146, pp. 234-270; si veda anche Durrieu, *Études sur la dynastie angevine de Naples cit.*; Durrieu, *Les archives angevins de Naples cit.*, I, pp. 144-154; E. Sthamer, *Das Amtsbuch des sizilischen Rechnungshofes*, a cura di W. Heupel, Magdeburg 1942; S. Pollastri, *Le "liber donationum" et la conquête angevine du royaume de Sicile (1268-1281)*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», 116 (2004), pp. 657-727.



dal feudatario, e l'elenco di quanti erano entrati in possesso del bene dopo la morte del primo beneficiario. Esso raccoglieva le concessioni feudali elargite dal 1269, dopo la sconfitta di Corradino, e già prima dell'incendio del 1943 erano rimaste solo quelle inerenti all'Abruzzo, alla Terra di Lavoro e Contea di Molise e al Principato. Si trattava in sostanza di uno strumento di controllo per una monarchia del secolo XIII che basava la propria organizzazione sulla presenza e sul consenso di un seguito feudale ampio e differenziato, che annoverava tra le sue fila alcune delle più note famiglie signorili dell'Italia meridionale, spesso di formazione ben più antica, così come i rappresentanti di un seguito franco provenzale, giunto nel regno con Carlo I e negli anni successivi<sup>33</sup>.

Il quaderno è interessante da un punto di vista diplomatico, così come lo è da un punto di vista storico. Esso infatti consente qualche riflessione sulla natura della monarchia angioina e su alcuni aspetti della società che si dispiegano in un lungo lasso di tempo, e che sono ben più risalenti della monarchia angioina. Sotto questo profilo è utile il confronto con un'altra scrittura coeva, il *Liber inquisitionis* e con una scrittura analoga risalente ai re normanni, il *Catalogus baronum*.

Il primo, andato perduto, era un registro di note per uso dei maestri razionali nel quale erano registrate le restituzioni di beni ai feudatari, piccoli proprietari e ufficiali della precedente amministrazione i quali, considerati traditori da Federico, o caduti in disgrazia presso i suoi successori, avevano subito il sequestro di beni che erano stati poi concessi in alcuni casi a personaggi di dichiarata fede ghibellina<sup>34</sup>. Tra gli *excerpta* che ci sono giunti, molte

<sup>33</sup> Sulla feudalità regnicola si vedano E. Pontieri, *Ricerche sulla crisi della monarchia siciliana nel secolo XIII*, Napoli 1965<sup>2</sup>, E. Cuzzo, *Modelli di gestione del potere nel Regno di Sicilia. La "restaurazione" della prima età angioina*, in *L'État angevin* cit., pp. 519-534; J.-M. Martin, *L'ancienne et la nouvelle aristocratie féodale*, in *Le eredità normanno-sveve* cit., pp. 101-135; P.F. Palumbo, *Città, terre e famiglie dall'età sveva alla angioina*, Roma 1989; S. Pollastri, *L'aristocratie napolitaine au temps des Angevins*, in *Les princes angevins du XIII au XV siècle. Un destin européen*, a cura di N.-Y. Tonnerre e E. Verry, Rennes 2003, pp. 155-182 che si è dedicata soprattutto allo studio dell'aristocrazia franco-provenzale e al suo ruolo decisivo nell'affermazione della monarchia angioina nel Mezzogiorno d'Italia; si veda ancora, tra gli altri, S. Pollastri, *La noblesse provençale dans le Royaume de Sicile (1265-1282)*, in «Annales du Midi», 100 (1988), pp. 405-434; S. Pollastri, *Une famille de l'aristocratie napolitaine sous les souverains angevins: les Sanseverino (1270-1420)*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», 103 (1991), pp. 237-260; S. Pollastri, *La présence ultramontaine dans le Midi italien (1265-1340)*, in «Studi storici meridionali», 15 (1995), pp. 3-20; S. Pollastri, *Les Burson d'Anjou, barons de Nocera puis comtes de Satriano (1268-1400)*, in *La noblesse dans les territoires angevins à la fin du Moyen Âge. Actes du colloque, Angers-Saumur 3-6 juin 1998*, a cura di N. Coulet e J.-M. Matz, Rome 2000 (Collection de l'École française de Rome, 275), pp. 89-114; S. Pollastri, *La conquête du royaume de Sicile et les nouvelles inféodations (1268-1281)*, in «Mémoires des princes Angevins», bulletin annuel (2004), pp. 11-16.

<sup>34</sup> Il *Liber* è stato pubblicato da B. Capasso, *Historia diplomatica regni Sicilie inde ab anno 1250 ad annum 1266*, Napoli 1874, pp. 345-355, e sta anche in *I registri della Cancelleria Angioina* 2, cit., pp. 271-277. È stato utilizzato da F. Della Marra, *Discorsi delle famiglie estinte, forastiere, e non comprese ne' seggi di Napoli, imparentate con la casa della Marra*, Napoli 1641; transuntato da Filiberto Campanile (Biblioteca Nazionale di Napoli, ms VIII.B.49 e in Biblioteca Nazionale di Napoli, ms XXV.B.5, pp. 171-181). Si veda anche A. de Saint-Priest, *Histoire de la conquête de*



informazioni sono relative a uomini che in seguito sarebbero entrati, o loro stessi o i loro discendenti, a far parte dell'amministrazione periferica angioina e i cui titoli denotano la loro appartenenza a un'aristocrazia che aveva fondato il proprio prestigio e la propria forza sull'affermazione patrimoniale e sul radicamento territoriale in un periodo precedente all'arrivo di Carlo; di essi le pur scarse note registrate nel *Liber inquisitionum* ci indicano, in alcuni casi, la discendenza e il patrimonio che viene restituito a queste famiglie, dopo accurati accertamenti sulla legittimità delle richieste e la sincerità dell'adesione al partito guelfo.

Come per il *Liber donationum*, si trattava di un prontuario redatto ad uso dei maestri razionali in forma chiara e schematica, per consentire di avere velocemente sotto gli occhi il panorama della geografia feudale del regno. Ed è interessante osservare da un lato la diffusione di una pratica che attraverso quaderni di tal fatta, in genere frutto di accurate inchieste, offriva uno strumento di controllo delle risorse del regno ai fini di un'ottimizzazione del drenaggio fiscale, dall'altro l'ambivalente continuità che si veniva a creare con alcune testimonianze del periodo precedente.

Queste scritture angioine sono infatti simili, come si è detto, al *Catalogus baronum* che, giunto fino ad oggi da una copia del secolo XIII, era un elenco, frutto di un'indagine sulle obbligazioni di carattere militare nell'area del ducato di Puglia e del Principato di Capua. È probabile che il *Catalogus* rientrasse in una più generale revisione delle forze disponibili in tutto il regno e proprio per questo era uno strumento amministrativo per i re normanni, presso i quali l'aiuto militare fornito dai vassalli svolgeva una funzione costitutiva per così dire dello stato stesso<sup>35</sup>.

Ora, mentre il *Catalogus* registra i feudi e gli aiuti che i signori dovevano prestare al re in forma di *militi* nel rispetto della prassi consolidata in tutti gli stati feudali del tempo, il *Liber donationis* era più che altro un riepilogo dei privilegi feudali concessi dal primo re angioino. L'uso di uno schema formale risalente ad un periodo precedente cela una realtà amministrativa profondamente cambiata.

La tendenza manifestata dai sovrani angioini a ricopiare e riportare documenti di periodi precedenti in forma di transunti, notizie, o anche attraverso vere e proprie raccolte, era funzionale a una consuetudine amministrativa che

*Naples*, 4 voll., Paris 1849, IV, p. 314, e Biblioteca napoletana di Storia Patria, ms XXVII.A. 20 (f. 26rv).

<sup>35</sup> Il *Catalogus* è un testo lacunoso e per di più in molte parti di difficile interpretazione. Sulla questione si veda E. Jamison, *The Administration of the County of Molise in the Twelfth and Thirteenth centuries*, in «The English Historical Review», 176 (1929), pp. 529-559, 177 (1930), pp. 32-65, che offre anche una prima interpretazione della composizione sociale dei *militi* e *barones* registrati nel *Catalogus*; si veda anche A. De Francesco, *Origini e sviluppo del feudalesimo nel Molise fino alla caduta della dominazione normanna*, in «Archivio storico per le province napoletane», 34 (1909), pp. 432-460, 640-671; 35 (1910), pp. 70-98, 273-307. Il testo è ora in *Catalogus baronum*, a cura di E. Jamison, Roma 1972; si veda anche E. Cuzzo, *Catalogus baronum. Commentario*, Roma 1984.

si avvaleva delle pratiche testuali messe a frutto dai governi precedenti e nel contempo selezionava le informazioni che per svariate ragioni, la ricerca per esempio di tradizioni familiari e patrimoniali degli ufficiali, avrebbero potuto essere utili per la monarchia angioina<sup>36</sup>.

La differenza tra i due testi pone alcuni problemi interpretativi, e se è vero che l'attenzione rivolta al registro normanno rientra in questa tendenza, essa può forse contribuire alla riflessione sulle caratteristiche precipue dello stato angioino tra la fine del secolo XIII e il primo quarto del XIV.

Il testo del Catalogo è stato oggetto di svariate e discusse interpretazioni; in particolare Evelyn Jamison, osservando che l'area oggetto di indagine appare divisa in connestabilie, ha ipotizzato una divisione amministrativa del regno basata su questi distretti, che secondo la studiosa erano di natura militare e giurisdizionale e ai quali i sovrani facevano riferimento per l'amministrazione locale. Questa ipotesi è stata messa in discussione sia perché il *Catalogus* offre una panoramica geograficamente parziale del regno, sia perché non sembra che al di fuori del testo il termine sia diffuso nelle fonti del tempo<sup>37</sup>. Se si tiene conto inoltre che la geografia amministrativa successiva vede la scomparsa delle connestabilie e il radicamento dei giustizierati, distretti di natura amministrativa, giudiziaria e militare, che avevano il compito, tra gli altri, di riscuotere l'*adiutorium*, così come le collette, il corrispettivo in denaro dell'aiuto militare richiesto ai signori, si può affermare che il *Catalogus*, con la sua divisione in connestabilie, costituiva una fonte imprescindibile per il fisco regio in un periodo in cui la natura occasionale della tassazione regia non prevedeva la regolare richiesta di collette né il pagamento dell'*adiutorium* in denaro.

Per quanto concerne i cespiti fiscali provenienti dall'adoa, del resto, la documentazione attesta che nel corso del Duecento e soprattutto con i sovrani angioini si diffuse la pratica di sostituire l'aiuto militare con un importo in denaro che fino al 1282 ammontava a 12 once e mezza per ogni 20 di rendita feudale e che dopo il Vespro fu diminuito a 10 once e mezza; mentre però fino al 1282 i vassalli potevano contribuire al pagamento dell'adoa solo per un terzo, con i capitoli di Onorio IV si stabilì che essi avrebbero potuto pagare anche la metà della cifra da corrispondere. Il quadro politico piuttosto travagliato per i rapporti tra la feudalità e la monarchia, e tra i signori e i vassalli, che si creò alla fine del secolo, non pregiudicò comunque la tendenza, comune agli altri organismi politico-istituzionali del tempo, ad incrementare i cespiti in denaro provenienti dall'adoa in sostituzione della fornitura di *milites* per l'esercito<sup>38</sup>.

È sotto questo punto di vista allora che si spiega la differente natura di due testi piuttosto simili tra la loro: il *Liber donationis* a differenza del *Catalogus*

<sup>36</sup> Tra le sillogi di atti svevi trovati negli archivi angioini: *Acta imperii cit., Registrorum Fridericianorum excerpta massiliensia*, pp. 599-720.

<sup>37</sup> D.J. Matthew, *I Normanni in Italia*, (Cambridge 1992) Roma-Bari 1997, pp. 281 sgg.

<sup>38</sup> Nel 1316 il gettito dell'adoa fu di 6000 once a fronte delle 8000 nel 1341 e delle 20.135 del regno di Giovanna II; si veda G. Vitolo, *Il Regno angioino*, in *Storia del Mezzogiorno*, a cura di G. Galasso e R. Romeo, IV/1, Roma 1986, pp. 11-86, in particolare a p. 27.

è piuttosto un prontuario, utile per comprendere la geografia feudale di un regno la cui forza era ancora costituita da un robusto utilizzo del rapporto beneficiario-vassallatico, mentre però nuove forme di tassazione diretta richiedevano l'applicazione di novità procedurali, sulle quali le indicazioni diventano sempre più analitiche e dettagliate, e delle quali sono responsabili i giustizieri stessi, eredi, per così dire, di quelle funzioni fiscali e militari che probabilmente erano spettate prima di loro ai connestabili e che alla metà del Duecento si erano trasformate.

Le pratiche documentarie di cui si è detto consentono così da un lato di affrontare nuove emergenze finanziarie, con la redazione in più copie di quaderni per le collette, e dall'altro di controllare la tradizione feudale delle dipendenze con l'uso di testi la cui tipologia era già stata elaborata dalla monarchia normanna.

Anche nel regno però il nesso tra la maggiore articolazione delle strutture burocratiche, attraverso l'uso di variegata forme di scrittura, e l'effettivo esercizio di potere sui territori delle periferie, più che essere indizio di una maggiore efficienza amministrativa, che andrebbe dimostrata cercando di individuare fonti più esplicite sul concreto operato degli ufficiali e sulle dinamiche che intercorrevano tra i corpi politici presenti nelle province e animati da interessi spesso contrapposti, può essere considerato un aspetto dell'interesse che i sovrani angioini mostravano verso le periferie del regno.

Da questo punto di vista un'altra tipologia documentaria, quella delle inchieste, veniva utilizzata, più di altre, per raccordare la periferia al centro. Anche in questo caso i protagonisti della politica amministrativa territoriale erano i giustizieri ai quali, secondo quanto stabilito nelle costituzioni di Melfi del 1231, spettava la funzione inquirente nelle inchieste di natura amministrativa, di tipo giudiziario, in quelle annuali e in quelle sollecitate dalla corte o da denunce di altri cittadini<sup>39</sup>.

Con Carlo I nel giro di breve tempo questo sistema divenne il mezzo principale di conoscenza su quanto accadeva nelle periferie<sup>40</sup>. Sotto il profilo della fisionomia testuale queste fonti si presentavano ben codificate, attraverso l'uso della pratica dell'interrogatorio riportato in forma indiretta e dell'elenco delle risposte ricevute dai vari testimoni<sup>41</sup>. Il sistema consentiva a chi riceve-

<sup>39</sup> Sull'argomento si veda ora B. Pasciuta, *Procedura e amministrazione della giustizia nella legislazione fridericiana: un approccio esegetico al "Liber Augustalis"*, in «Annali del seminario giuridico dell'università di Palermo», 45 (1998), pp. 365-412. Sull'ambiguità di un termine dalle molte facce si veda P. Corrao, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nella Sicilia del basso Medioevo*, in «Ricerche storiche», 21 (1991), pp. 473-491.

<sup>40</sup> È così che i giustizieri ampliavano il proprio potere di intervento: i 17 mandati del capitano Ludovico de Mons a Balduino «de Sopino», conservati nel fascicolo III e oggi pubblicati, sono una preziosa testimonianza della frenetica attività svolta in questo settore dai giustizieri o dai loro fedelissimi delegati: fascicolo 4/23-4/40: *Contributo alla ricostruzione della Cancelleria angioina cit.*, pp. 171-221; si veda Cadier, *Essai sur l'administration cit.* e Trifone, *La legislazione angioina cit.*

<sup>41</sup> E. Sthamer, *Beiträge zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Königreichs Sizilien*

va il resoconto di avere velocemente il quadro dell'andamento dell'indagine e di verificare l'operato di coloro che erano di norma preposti alle inchieste. E le testimonianze documentarie che sono sopravvissute coprono gran parte dell'ampio raggio di azione nel quale questo strumento amministrativo era utilizzato.

È per esempio ancora nell'ambito del prelievo, questa volta afferente all'intricato mondo delle imposte indirette, che un interessante documento consente di verificarne la funzionalità e nel contempo il difficile processo di assestamento dei diritti della monarchia: un processo lento e non unitario anche perché la capillare diffusione di terre e *universitates* di natura signorile contribuiva a ingarbugliare la rete di poteri locali e sovralocali ai quali afferiva la riscossione dei cespiti fiscali e il frequente passaggio di diritti dalle *universitates* alle corti signorili o, viceversa, creava problemi di natura nominale e documentaria, oltre che di definizione concettuale.

L'inchiesta venne condotta nel 1278-1279 sulle terre di Basilicata, per valutare le rendite feudali percepite dai signori e conoscere i diritti tradizionalmente più diffusi in 98 centri<sup>42</sup>. In seguito all'ordine partito dal re, gli ufficiali si fermarono nelle *universitates* delle provincia e interrogarono sotto giuramento un numero variabile di abitanti, tra 5 e 9 persone per ogni località, per sapere se erano loro noti

aliquos comites, vel pheudotarios, seu barones, terras et bona pheudalia in capite, tam ultra, quam infra pheudum, tenentes esse in predicta terra Melfie, seu pertinentiis suis et quas terras et bona pheudalia a regia curia tenent et cuius annui valoris et redditus sint bona ipsa pheudalia et in quibuscumque consistant per partes et membra, particulariter et distincte.

Sulla base delle risposte ricevute, la commissione provvide a stilare gli elenchi dei diritti riscossi nelle singole terre e dei corrispondenti cespiti fiscali introitati. I risultati dell'inchiesta sarebbero serviti probabilmente per stabilire l'entità del *relevio* e dell'adoa da far pagare ai signori.

Dall'inchiesta si evince che in Basilicata gli introiti provenivano quasi dappertutto dall'esercizio dei seguenti diritti: *jus plateatici*, *affidature*, *furnii*, *molendini*, *terragiorum*, *vinee*, *bucherie*, *bancum iusticie*. Sembra inoltre che essi fornissero per lo più redditi di poche once; se si esclude Montepiloso, che dichiarava un reddito di 120 once, i valori oscillavano tra le 74 once di Tulbio e le 2 once di Bactibarano, Platano, Caldaria. Dei 98 centri indagati solo 13 percepivano un reddito proveniente dalla riscossione di dazi e gabelle

*im Mittelalter*, a cura di H. Houben, Aalen 1994, pp. 553-656; E. Sthamer, *Der Sturz der Familien Rufolo und della Marra nach der sizilischen Vesper* («Abhandlungen der Preussische Akademie der Wissenschaften, Phil. hist. Kl.», 3, [1937]), ora in Sthamer, *Beiträge* cit., pp. 657-728; D. Girgensohn e N. Kamp, *Urkunden und Inquisitionen der Stauferzeit aus Tarent*, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 41 (1961), pp. 137-234.

<sup>42</sup> *I fascicoli della Cancelleria Angioina* cit., II, *Le inchieste di Basilicata di Carlo I (1273-1279)*, a cura di S. Palmieri, Napoli 2004, pp. 141-259.

superiore alle 30 onces. Quasi tutti gli altri si attestavano su valori molto bassi, di circa 3 o 4 onces<sup>43</sup>.

L'inchiesta produsse così un duplice risultato: da un lato offriva al sovrano una maggiore conoscenza del sistema di diritti signorili e della forza soprattutto economica di alcune *enclaves* feudali, dall'altro spianava la strada a un possibile intervento nell'organizzazione del prelievo indiretto, diventando parte attiva nella relazione tra ambiti fiscali di differente origine.

La struttura testuale di queste scritture era simile anche quando le ragioni che le sollecitavano afferivano più esplicitamente al controllo del demanio regio. Nel 1324 ad esempio Nicola «de Janvilla» *junior*, giustiziere di Terra di Lavoro e Contea di Molise, insieme al giudice Marco «de Rocco» di Napoli e al notaio Pietro «de Aurea», avviarono un'indagine «de evulsione termini siti in finitimis Regni partibus inter Insulam Pontis scelerati e Cepperanum»: in sostanza dovevano capire se il confine era stato spostato<sup>44</sup>. La documentazione superstite riporta la trascrizione della lettera inviata da Roberto al giustiziere, nella quale si raccontava come «pervenit ad audientiam nostram» l'informazione che alcuni personaggi avevano abbattuto le pietre che segnavano il confine tra le due terre e si erano appropriati di un'area regnicola. Per tale ragione il giustiziere doveva recarsi sul posto con la curia, interrogare uomini degni di fede, verificare l'accaduto, capire se le pietre erano state effettivamente spostate e da chi. Se l'informazione fosse risultata esatta, il giustiziere avrebbe dovuto ripristinare il precedente confine, cosa che fece dopo aver interrogato in due giorni circa 50 testimoni, abitanti dei paesi limitrofi di Rocca d'Arco, Pontecurvo Roccasecca, Fontana, Insula e descritto con minuzia la topografia del luogo che segnava il confine dove la pietra spostata si trovava «ab eius tempore cuius memoria non extabat». Alla fine il giustiziere dichiarò che tutta l'operazione era stata accuratamente registrata in due strumenti pubblici, sottoscritti da 17 testimoni, dei quali uno sarebbe rimasto presso la sua curia e portato poi a corte al momento del sindacato, l'altro sarebbe stato inviato subito a corte e depositato nell'archivio del regno.

Questa tipologia di indagini non rappresenta che un aspetto dell'ampio uso del sistema inquisitorio; non meno significativo era l'impiego di questa procedura per indagare sui reati dell'amministrazione locale e territoriale. Sempre in forma di frammenti, mai come serie omogenee, sono moltissime

<sup>43</sup> È difficile comparare queste cifre con quelle introitate in altre aree del Mezzogiorno perché i dati sono disomogenei e frammentari; un lavoro del genere per quanto riguarda però le sequezie è stato tentato da Percy, *The Revenues of the Kingdom of Sicily* cit., pp. 159-171, che utilizzando i registri della cancelleria angioina ha prodotto alcuni dati quantitativi utili, secondo lo studioso, per suffragare la tesi dell'aumentato gettito delle imposte indirette voluto dal re negli anni precedenti al Vespro. Sulle sequezie si veda anche G.M. Monti, *Da Carlo I a Roberto d'Angiò*, IX, *Sul reddito delle sequezie e sul bilancio erariale del Regno di Sicilia*, in «Archivio storico per le province napoletane», 58 (1933), pp. 67-82; G. Yver, *Le commerce et les marchands dans l'Italie méridionale au XIII et au XIV siècle*, Paris 1903 (rist. anast. New York 1968); Martin, *Fiscalité et économie* cit.

<sup>44</sup> Del Giudice, *Codice diplomatico del Regno di Carlo I e Carlo II* cit., I, pp. 85-101.



le testimonianze documentarie sopravvissute. Fino al Vespro le inchieste amministrative generali non furono meno di 5; numerose le inchieste speciali. A Messina ad esempio nel 1273, ad Eboli, tra il 1274 e il 1277 contro i collettori accusati di estorsione; a Napoli nel 1278 contro i secreti e portolani, in Puglia nel 1282-1283 contro i secreti Rufolo e Della Marra<sup>45</sup>.

In alcuni casi erano i giustizieri stessi ad occuparsi di queste indagini, in altre una commissione di inquisitori che veniva affiancata loro o era del tutto indipendente. Tra gli atti conservati nel fondo Cadier vi sono anche le istruzioni del 22 novembre 1289, inviati da Monopoli per il chierico Giovanni «de Auscio», il *miles* Guglielmo «de Letto» e il notaio Riccardo d'Atri, nominati l'anno prima inquisitori del regno in Abruzzo *ultra*<sup>46</sup>. Osserviamone il contenuto.

L'ordine è di controllare gli ufficiali in vari settori di competenza. Le ingiurie ed altre oppressioni inflitte nell'esercizio del loro incarico su sudditi e sottoposti, l'eventuale rifiuto di amministrare giustizia o viceversa l'imposizione di banni e pene alle università, arresti arbitrari e liberazioni avvenute dietro pagamenti di cauzioni, omissioni nelle liste dei traditori e dei banditi, mancato rispetto delle costituzioni del regno, sono alcuni degli aspetti sui quali gli inquisitori avevano il compito di indagare con l'obiettivo di verificare che la giustizia fosse stata amministrata correttamente e nel contempo fossero state garantite le misure di sicurezza necessarie per il mantenimento della pace. Per ciò che concerne l'aspetto finanziario, si chiedeva loro di verificare i conti, i quaderni di introiti ed esiti, i quaderni di tassazioni, i mutui, le gabelle date in appalto, le decime pagate dalla chiesa, eventuali richieste di denaro per il rilascio delle *apodisse*, omissioni di fuochi o di nomi dai quaderni di tassazione e sfruttamento fiscale di terre dichiarate come disabitate. Infine, a loro era assegnato anche il controllo sull'ampio settore riguardante i beni della corona: le foreste, il legno, le riserve di caccia, i castelli, i porti, le esportazioni e importazioni di merci, i bottini dei naufragi, l'approvvigionamento

<sup>45</sup> E. Pontieri, *Per una "inquisitio" a Messina nel 1273*, in Pontieri, *Ricerche sulla crisi della monarchia siciliana* cit., pp. 243-260; a Eboli tra il 1274 e il 1277 viene indetta un'inchiesta perché i collettori sono accusati di aver esatto più del dovuto «pro eorum utilitate»: il documento sembra mettere in luce tutto un sistema di estorsioni, ai danni dell'università, che coinvolgeva anche un inquisitore e il collettore generale che, interrogato su quanto aveva richiesto «pro maritagio illustis filie domini nostri regis, dixit se non recordari», E. Sthamer, *Aus der Vorgeschichte der sizilischen Vesper*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 19 (1927), ora in Sthamer, *Beiträge* cit., pp. 325-435, in particolare alle pp. 393-401 e 402-414; per il Mezzogiorno sono celeberrime le inchieste relative ai Rufolo-Della Marra, i potentissimi secreti di Carlo I accusati di aver frodato lo stato angioino all'indomani del Vespro e i cui atti sono stati individuati da Sthamer, *Der Sturz der Familien Rufolo und della Marra* cit.

<sup>46</sup> BnF, Cadier, cc. 295-308; trascrizioni di Léon Cadier del registro 52, f. 101v e ff. 105 a 107, ora in *Contributo alla ricostruzione della Cancelleria angioina* cit., pp. 46-57. Secondo Durrieu esistevano delle vere e proprie rubriche per gli inquisitori nell'organizzazione della cancelleria angioina: Durrieu, *Les archives angevines de Naples* cit., I, p. 76. Alcuni documenti sono stati trascritti da Minieri Riccio, *Saggio di codice diplomatico* cit., I, pp. 109-110, 121-122, atti del 1274 e 1276; vi si leggono anche i capitoli *inquirenda contra vicarios, iusticiarios, secretos, ... et alios sub officiales* del 10 febbraio 1274 e inviati agli inquisitori.

delle navi, le munizioni e l'attrezzatura dei vascelli, i beni sequestrati ai traditori e ai banditi, le permutate. Come si vede, è tutto il patrimonio regio che viene ad essere messo sotto controllo insieme all'aspetto più propriamente fiscale e a quello più direttamente collegato all'esercizio della giustizia.

La vasta portata di queste istruzioni dà luogo ad alcuni spunti di riflessione anche di tipo storiografico. Il sistema delle inchieste amministrative attesta infatti una sensibilità per il buon governo che mal si concilia con le interpretazioni ancora oggi molto diffuse sullo sfruttamento programmatico delle risorse del Mezzogiorno e che invece collega l'organizzazione angioina a quella creata nello stesso periodo da Luigi IX e Alfonso di Poitiers, i quali pure diedero avvio a grandi inchieste amministrative<sup>47</sup> che possono essere considerate un aspetto peculiare di tutti gli stati governati dagli angioini<sup>48</sup>.

In secondo luogo si può rilevare che quasi tutte le voci riportate nelle istruzioni sono in realtà spesso già presenti sotto altra forma nei mandati dei due sovrani, sia per gli inquisitori che per i giustizieri. In sostanza, l'intervento degli inquisitori in questo campo costituisce un ulteriore livello di vigilanza, con l'inserimento nella compagine amministrativa di una commissione costituita da tre persone i cui titoli sono ben diversi da quelli richiesti per gli altri incarichi.

È da questo punto di vista che si rilevano a mio parere alcune novità in un sistema in continua trasformazione. Ancora poco conosciuti nella letteratura scientifica, gli inquisitori erano sempre utilizzati in gruppi di tre, costituiti in genere da un chierico, un giudice e un notaio. La presenza del personale di chiesa, che peraltro aveva già assimilato e utilizzato questo tipo di procedura per punire gli eretici, e quella di uomini di legge è forse, più che le istruzioni inviate in forma organica, uno degli aspetti incisivi nell'organizzazione del territorio alla fine del secolo XIII<sup>49</sup>, sia per l'impiego di personale specializzato, sia perché a questo personale venivano affidate funzioni che sembravano sminuire le competenze dei giustizieri, la massima carica dell'amministrazione periferica nelle province<sup>50</sup>.

<sup>47</sup> Si veda J.R. Strayer, *La conscience du roi: les enquêtes de 1258-1262 dans la sénéchaussée de Carcassonne-Béziers*, in *Mélanges Roger Aubenas*, Montpellier 1974, pp. 725-736; P.-F. Fournier e P. Guébin, *Enquêtes administratives d'Alfonse de Poitiers. Arrêts de son parlement tenu à Toulouse et textes annexes. 1249-1271*, Paris 1959; J. Le Goff, *San Luigi*, Torino 1999<sup>2</sup>, pp. 175 sgg.

<sup>48</sup> Per la Provenza: M. Hébert, *Les ordonnances de 1289-1294 et les origines de l'enquête domaniale de Charles II*, in «Provençe historique», 143 (1986), pp. 45-57; J.-P. Boyer, *Construire l'État en Provence. Les "enquêtes administratives" (mi-XIII<sup>e</sup>-mi-XIV<sup>e</sup> siècle)*, in *Des principautés aux régions dans l'espace européen*. Actes du colloque, Lyon mars 1994, a cura di B. Demotz, Lyon 1997, pp. 1-26; A. Mailloux, *Pratiques administratives, définition des droits et fixation territoriale d'après l'enquête ordonnée par Robert sur les droits de l'évêque de Gap entre 1305 et 1309*, in *La justice temporelle dans les territoires angevins aux XIII<sup>e</sup> et XIV<sup>e</sup> siècles. Théories et pratiques*. Actes du colloque, Aix-en-Provence 21-23 février 2002, Rome 2005 (Collection de l'École française de Rome, 354), pp. 249-262.

<sup>49</sup> Sull'influenza di personale appartenente agli ordini monastici si veda J.-P. Boyer, *Prédication et État napolitain dans la première moitié du XIV<sup>e</sup> siècle*, in *L'État angevin cit.*, pp. 127-157 e J. Paul, *Angevins, frères prêcheurs et papauté*, in *L'État angevin cit.*, pp. 221-252.

<sup>50</sup> In questa direzione si colloca anche l'intervento di Gerardo di Parma che ribadisce con forza

In sostanza l'incidenza di queste pratiche di produzione documentaria sull'attività del governo nelle periferie fu dovuta anche all'impiego di personale addetto esplicitamente ai controlli in un gioco di interferenze e di sovrapposizioni di organi diversi che lascia intravedere l'incertezza normativa di una realtà che si rinnovava e nella quale la funzionalità degli apparati, molto spesso affidata alla discrezionalità degli ufficiali, veniva favorita proprio attraverso la diffusione del sistema inquisitorio.

L'accuratezza di questi registri, interessante anche perché mostra quanto l'amministrazione fosse capillarmente presente nelle province, offre l'immagine di un mondo lontanissimo da organismi politico-istituzionali strutturati e complessi, nel quale la richiesta continua e quasi ossessiva di carte sembra essere la cifra di una società che affidava alla registrazione in *quaderni consimiles*, di quanto veniva espletato presso gli uffici periferici del regno, la possibilità di verificare che non venissero compiute frodi ai danni della curia.

A titolo esemplificativo ancora un mandato inviato al giustiziere di Abruzzo nel 1277, e in forma di *similis* a tutti gli altri giustizieri del regno, dà disposizioni relative all'ufficio dei giudici e dei maestro giurati che dovevano occuparsi delle terre demaniali e feudali. Anche in questo caso si chiede che i giustizieri redigano due quaderni consimili, «unum celsitudini nostre» e uno da inviare ai maestri razionali. I quaderni dovevano contenere le generalità dei giudici e maestri giurati, i nomi e cognomi dei contribuenti, la provenienza e le quantità di denaro ricevute per tutto ciò che riguardava la sovvenzione generale, e al momento del sindacato dovevano essere accompagnati da un «transumptum ipsarum licterarum nostrarum originalium in forma publica (...) tue rationis tempore producendum et fiat inde collatio cum registris nostre curie in quibus huiusmodi lictere registrantur»<sup>51</sup>.

Il bisogno di registrare in più copie quanto avveniva nelle periferie del regno viene ribadito anche nelle disposizioni inviate nel 1272 al senescallo del regno di Sicilia, in merito alla regolamentazione degli uffici *aracie* e *marescalles* e alla redazione dei quaderni. In questo caso si insiste sulla necessità di redigere tre registri simili, uno da conservare presso il camerario, un altro presso i maestri razionali, e un terzo presso l'ufficio stesso<sup>52</sup>. A questi andava aggiunto un quarto «pro habundanciori cautela curie nostre», del tutto simile agli altri tre e da conservare presso il senescallo. I registri dovevano contenere tutte le informazioni di entrate e uscite che riguardavano la competenza dell'ufficio: si trattava dunque di «destrari, palafreni, roncini, engastri, mule,

la necessità di affiancare al giustiziere un erario, figura già saltuariamente impiegata nella curia provinciale, in funzione di aiuto nel prelievo fiscale: si veda Morelli, *Giustizieri e distretti fiscali* cit., pp. 301-323.

<sup>51</sup> Del Giudice, *Codice diplomatico* cit., I, pp. 150-151.

<sup>52</sup> Del Giudice, *Codice diplomatico* cit., p. 290; lo statuto sta in Minieri Riccio, *Saggio di codice diplomatico* cit., suppl. XXVI, pp. 34-36. Altrettanto analitici e attenti a ricordare l'importanza della registrazione in quaderni in quadruplicata copia sono i capitoli del maestro delle regie scuderie del 1278: Minieri Riccio, *Saggio di codice diplomatico* cit., pp. 36-38.

muli et pultri; pilaturas, balzanaturas, merca et signa»; sia se fossero entrati *de dono* sia «pro empto, vel mutuo, aut cambio aut quod mictantur».

### 3. *Pratiche di controllo*

L'attenzione che si rivolgeva al controllo delle amministrazioni periferiche passava, come è noto, per il sindacato cui gli ufficiali erano sottoposti alla fine del loro mandato e per la collazione periodica delle carte prodotte. Nei capitoli inviati ai giustizieri, in forma di lettera circolare, trascritti da Léon Cadier<sup>53</sup>, si chiedeva che ai maestri razionali venissero mandati ogni tre mesi, per mezzo di un nunzio, i quaderni delle entrate e quelli dei mandati con le indicazioni degli adempimenti degli ordini ricevuti e ogni sei mesi, per mezzo di un procuratore idoneo e ben istruito al compito, «quaternis, mandatis cautelis et apodixis, ac toto residuo» della gestione dell'ufficio di giustizierato.

Il momento cruciale per comprendere se l'amministrazione aveva funzionato in modo efficiente e corretto era quindi quello del controllo delle produzioni scritte, soprattutto ovviamente quelle di natura finanziaria: «hoc quidem est ab experto compertum, ut fraudis suspicione non careat, si id quod habetur in recenti memoria in prolixum tempus faciendum per presumtuosam malitiam proteletur; dum contingit persepe demi aut defalcari iura subiectionum et curie frequenter etiam occultari». Le pene per le frodi evidenziate dal confronto tra le somme registrate nei quaderni e quelle realmente introitate, erano distinte a seconda del grado di responsabilità della carica corrispondente: 50 onces per i giustizieri; 30 onces per capitani e stratigoti; 25 per i giudici; 15 per i notai d'atti e per tutti i notai di curia e

si aliquod mandatum fiscale in quaterno mandatorum omiserit scribere, pro quolibet mandato omissio, penam unciarum auri duarum ab omittente exigere protinus studeatis; graviori pena servata in eos ratione mandati omissi, si mandatum omissum de re magna et non levi esset, vel alias in omittendo mandatum huiusmodi fraudulenter processerunt, iuxta nostrum arbitrium infligenda et exigenda ab eis<sup>54</sup>.

<sup>53</sup> BnF, Cadier, cc. 516-517, lettera del 23 novembre VI indizione, primo anno di regno di Carlo. Si ordina che «quaternum de universali introitu cuiuscumque fiscalis pecunie et rerum quarumlibet aliarum per eos pro parte curie receptarum et quaternum alium de mandatis omnibus que receperint cum executionibus eorumdem quolibet trimestri tempore sui officii per nuntium idoneum, nec non quolibet semestri tempore procuratorum eorum idoneum et sufficienter instructum cum quaternis, mandatis cautelis et apodixis, ac toto residuo que de officio ipso habent et habere debent ad ponendam debitam rationem ipsius, officii et satisfaciendum curie de omnibus in quibus per rationem ipsius». Si vedano anche i capitoli inviati ai giustizieri nel 1294: BnF, Cadier, cc. 497-499.

<sup>54</sup> Trifone, *La legislazione angioina* cit., p. 180: ordine di inviare «ad archivum» ogni tre mesi il quaderno «quotidiani introitus et exitus quarumcumque pecuniarum sive rerum collectarum compositionum atque proventuum, sicut predicatur, nobis ad archivum mittere singulis tribus mensibus teneantur; videlicet infra dies primos quindecim quarti mensis sequentis, sub pena predicta, infra alios dies sequentes quindecim exigenda, sicut prefertur, toties quoties fuerit contraventum». Contravvenzioni e pene severe erano previste per i reati commessi dagli ufficiali: Trifone, *La legislazione angioina* cit., pp. 76-93, lettera inviata al giustiziere di Terra di Lavoro il 10 giugno 1282.

Anche in caso di discrepanza tra i vari ufficiali provinciali «in preparatione, scriptione, ordinatione, sigillatione et assignatione actorum et quaternorum» le pene erano quelle enunciate sopra, stabilite dai razionali dopo aver chiamato in pubblico le parti. Una volta rimossi, gli ufficiali dovevano consegnare gli atti al loro successore.

In fin dei conti la reiterazione degli inviti a redigere i quaderni e a inviarli a corte sembrava essere veramente l'assillo dei primi sovrani angioini, che in questa maniera cercavano di assicurarsi la conoscenza di tutto ciò che accadeva nelle periferie per opera dei loro ufficiali e di definire tutte le tappe che andavano percorse, dalla stesura dei quaderni alla loro consegna, fino alla gestione dei mandati fiscali inviati dalla curia all'ufficiale che doveva «inserta forma mandati rescribere (...) et si negaverit facere responsales de assignatione mandati sibi facti, credatur nuncio iurato, qui portavit mandatum».

Ancora una volta, in mancanza di serie documentarie esaustive e complete, sono le lettere inviate nelle periferie ad aprire squarci sul grado di interesse che i sovrani avevano per la vita nelle province e per il loro governo, non solo per il numero, elevatissimo, di ordini e per gli interventi continui in tutti i settori dell'organizzazione della società regnicola, come si è visto sopra, ma anche per questo frequente richiamo al bisogno di avere a disposizione quaderni da collazionare, attività da confrontare con gli ordini ricevuti.

Questa richiesta insistente di carte prodotte nelle periferie potrebbe essere letta come il segno di un difficile rapporto tra la corte e i suoi ufficiali o quantomeno delle difficoltà nelle quali il governo angioino si imbatté quando a cavallo tra i secoli XIII e XIV una realtà profondamente mutata necessitava di originali forme di gestione delle risorse, di nuovi canali di realizzazioni dei bisogni finanziari, di diversi criteri di controllo per gli ufficiali. In realtà la promozione di scritture pragmatiche, come le inchieste, e la pratica di collazionare le scritture una volta giunte a corte, più che essere interpretate come il segno delle difficoltà del governo angioino o come l'anticipazione di alcune tendenze che saranno proprie degli stati moderni, possono contribuire a caratterizzare questa fase del regno di Sicilia rispetto al precedente periodo svevo, cui è stato spesso collegato da analisi prettamente nominalistiche, in un'ottica volta a vedere il precipuo obiettivo continuistico della dinastia francese.

Da questo punto di vista i nuovi metodi sempre più affinati e in qualche modo sofisticati consentivano alle strutture istituzionali di irrobustirsi e nel contempo costituivano esse stesse il motore di un'amministrazione il cui tessuto connettivo restava l'impianto delle costituzioni di Melfi e il punto di riferimento erano le scritture pragmatiche del governo federiciano.

L'analisi di quanto si stabiliva a corte per i mandati e gli atti emanati dalla curia centrale conferma così l'atteggiamento mostrato dai sovrani angioini nei confronti delle scritture che giungevano dalle periferie. Sono ben note le decisioni prese da Carlo I e dal suo cancelliere Geoffreoy de Beaumont che stabilirono che gli atti fossero registrati in tre copie, una da tenersi presso il cancelliere, una presso la camera e un'altra presso i maestri razionali. Anni dopo, nel 1291, una quarta copia fu introdotta da Carlo II, con l'intento di



conservare la memoria documentaria della vita amministrativa del regno anche presso il protonotaro. Questo sistema, ovviamente istituito con il fine di consentire agili controlli, sebbene fosse sempre piuttosto elastico (non tutti concordano sul numero di registrazioni previste), è da considerarsi un'innovazione rilevante nell'organizzazione cancelleresca. Oggi poi, che la maggior parte delle carte dell'archivio angioino è andata distrutta, le diverse registrazioni di uno stesso atto risultano provvidenziali perché contribuiscono a far aumentare la possibilità di avere un realistico quadro della vita amministrativa del regno.

Sempre nell'ottica di avocare alla corte, nella persona del cancelliere, del protonotario e dei razionali, la facoltà di emanare alcuni tipi di documenti, si può collocare la lettera inviata al giustiziere di Terra di Bari il 7 agosto 1294, con la quale si ricorda che per evitare la confusione creatasi in passato e distinguere le scritture notarili, in forma di lettere e di privilegi, dalle lettere regie, era necessario che queste ultime fossero sottoscritte con il nome e cognome dei razionali, del protonotario Bartolomeo «de Capua» o del cancelliere Adam «de Duxiaco», a seconda dell'ufficio dal quale partivano<sup>55</sup>. Minieri Riccio nella sua raccolta ha inserito tre mandati, di cui il primo in forma di lettera circolare a tutti i giustizieri ribadiva che «solum idem prothonotarius» aveva il diritto di apporre la firma sugli atti di sua competenza; gli altri mandati, del 1304 e del 1309, distinguevano i compiti del protonotario, che emanava «privilegia terrarum et donorum nostrorum», da quelli dei razionali cui spettavano le *executoria*<sup>56</sup>. Si trattava di interventi che evidentemente servivano a ridimensionare il potere dei giustizieri nelle province e ad accentuare la spinta al controllo delle periferie da parte della corte soprattutto in merito alle concessioni di privilegi che avrebbero favorito la diffusione di giurisdizioni autonome in alcuni casi e il rafforzamento di legami personali tra le curie provinciali e i beneficiari dei privilegi. Il controllo avveniva così anche nella fase di redazione dei mandati, grazie all'introduzione forzata, necessaria, e più volte ribadita, delle sottoscrizioni degli ufficiali dell'amministrazione centrale, preposti a delle specifiche funzioni che non potevano essere avocate ad altri<sup>57</sup>.

#### 4. Conservazione delle scritture

A questo punto, prima di concludere, è forse opportuno ricordare le tappe fondamentali che contraddistinsero il terzo aspetto del sistema di scritture

<sup>55</sup> «Cognita pretacta scripturarum disparitas alioquin imposterum circa contenta in illis anbigere aut aliud quam verum fingere vel presumere non inducat»: C. Minieri Riccio, *Cenni storici intorno i grandi uffizii del Regno di Sicilia durante il Regno di Carlo I d'Angiò*, Napoli 1872, pp. 148-149.

<sup>56</sup> Minieri Riccio, *Cenni storici cit.*, pp. 149-152; e, sui sigilli, pp. 116-117.

<sup>57</sup> Anche per i capitoli dell'ufficio di protonotario si veda Minieri Riccio, *Cenni storici cit.*, pp. 122-124.

angioino: la conservazione del materiale prodotto. La corte mostrò interesse per le carte e la loro conservazione già nel 1284, quando inviò a Ludovico dei Monti, capitano generale *a Faro citra*, l'ordine di mandare al re, che risiedeva in quel momento a Brindisi, tutti i registri conservati a Napoli e nei castelli del regno<sup>58</sup>. Il documento, inserito nell'introduzione al Codice diplomatico di Del Giudice, insieme a un altro contenente l'elenco descrittivo di tutti i registri con la intitolazione che avevano ai tempi di Carlo I<sup>59</sup>, segnava una svolta nel sistema di conservazione degli atti che interessava tutto l'insieme composito ed eterogeneo di scritture prodotte dalla curia centrale e dalle amministrazioni periferiche. Le carte dell'archivio angioino furono così conservate a Bari, dove vennero inventariate e dove rimasero fino a quando Carlo II non ne decise il trasferimento a Napoli; trasferimento che avvenne già nel 1290 e che proseguì almeno fino al 1299, quando il re fece trasportare nella capitale i quaderni rimasti nel castello di Melfi, nei quali erano stati registrati i nomi e cognomi di conti, baroni, e feudatari del regno, castelli e beni feudali «in capite et immediate a curia nostra tenentium nec non monstra facta ac pecunia per eos pro adohamento seu feudali servitio tempore predicto soluta querantur et inveniuntur»<sup>60</sup>.

Trent'anni dopo, nel 1317, tra le norme per la buona amministrazione del regno inviate ai maestri razionali, si ribadiva la necessità di conservare le carte al fine di consentire i controlli<sup>61</sup>. Nel documento si riportava un elenco minuzioso: i quaderni d'atti ordinari e straordinari, i quaderni di entrate ed uscite, quelli delle collette e dei proventi con riferimenti giornalieri, i quaderni delle *apodisse* che gli ufficiali avevano il compito di scrivere, di corrispondere ad ogni creditore e di registrare; i quaderni dei mandati pubblici e privati e di come fossero stati espletati gli ordini; i quaderni dei mandati inviati agli ufficiali che lavoravano presso le curie dei funzionari, i quaderni delle inchieste e dei processi *ex officio* che potessero consentire una *collatio* con i quaderni degli introiti, i quaderni dei residui, atti e mandati pendenti dell'ufficiale stesso e dei suoi predecessori<sup>62</sup>.

Anche in questo caso percorsi differenti caratterizzavano la documentazione centrale da quella periferica: la prima confluiva nei registri della cancelleria, la seconda nei fascicoli. La questione è stata ampiamente affrontata dalla storiografia per quanto riguarda la cancelleria nel suo complesso e viene

<sup>58</sup> Del Giudice, *Codice diplomatico* cit., p. XXXVII.

<sup>59</sup> Del Giudice, *Codice diplomatico* cit., pp. XXXVII-XLVIII.

<sup>60</sup> Minieri Riccio, *Saggio di codice diplomatico, Suppl. cit.*, CXVIII, p. 126. L'operazione, da condurre con la massima velocità, doveva avvenire previo invio di una lettera al castellano di Melfi con la quale si invitava a consentire ai razionali l'ingresso nel castello e il prelievo dei registri «et pro sui cautela inde sufficiens scriptum recipiat ab eodem continens quaternos et registra ipsa, ac tempus et indictionem ipsorum».

<sup>61</sup> Trifone, *La legislazione angioina* cit., pp. 178-184.

<sup>62</sup> L'elenco, analitico e dettagliato, era evidentemente più articolato di quello già chiesto da Manfredi circa 60 anni prima, ma ne ricalcava la falsariga nei suoi aspetti centrali: si veda *supra*, nota 16.

ripercorsa in questa sede per quanto riguarda gli aspetti più significativi nell'ambito del controllo sulle periferie.

Carlo I aveva distribuito gli atti solo in due gruppi differenti, uno per la cancelleria e uno per la camera, senza peraltro che fosse rispettata una divisione interna cronologica o per materia<sup>63</sup>. I registri di camera contenevano documenti d'interesse finanziario, competenza dei razionali della Regia Camera, gli altri raccoglievano tutti gli atti emanati dal sovrano e inerenti ai privilegi, alle concessioni, alle nomine degli ufficiali, a questioni di natura più genericamente amministrativa. L'organizzazione della cancelleria richiama in sostanza quella stabilita già da Federico II, che nell'unico registro superstite, il registro del 1239/1240<sup>64</sup>, fece trascrivere la produzione documentaria che in forma di lettere la corte inviava agli ufficiali delle periferie, per dare loro istruzioni sulla gestione dell'amministrazione regnicola o per rispondere alle loro richieste<sup>65</sup>.

Ma con la riforma promossa dal cancelliere Geoffreoy de Beaumont i mandati, così come tutta la produzione di ordini per gli uffici angioini, pur con molte oscillazioni e all'interno di un sistema di razionalizzazione che rimase sempre piuttosto fluido, furono suddivisi in rubriche che consentirono

<sup>63</sup> Secondo Kölzer la cancelleria si assestò da un punto di vista istituzionale solo con Federico II, ma ci fu un notevole grado di continuità tra la fase normanna, per la quale ci sono tramandati solo 465 documenti, e quella sveva. Per l'argomento, ampiamente studiato, si veda Th. Kölzer, *Cancelleria, Regno di Sicilia*, in *Enciclopedia Fridericiana*, Roma 2005, pp. 216-222 per uno dei più recenti interventi sul tema e per la bibliografia; si vedano anche H. Enzensberger, *La struttura del potere nel Regno: corte, uffici, cancelleria*, in *Potere società e popolo nell'età sveva (1210-1266)*. Atti delle seste giornate normanno-sveve, Bari-Castel del Monte-Melfi 17-20 ottobre 1983, Bari 1985, pp. 49-69 e E. Sthamer, *Studien über die sizilischen Register Friedrichs II.* («Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften», 1920-1925-1930), ora in Sthamer, *Beiträge* cit., pp. 75-131.

<sup>64</sup> Per i sette mesi che il registro rappresenta sono conservate circa 1090 registrazioni per un totale di 1200 lettere: un numero elevato organizzato nel registro in modo da consentire una consultazione veloce che ne faceva uno strumento di lavoro prezioso. C. Carbonetti Vendittelli, *Cancelleria, registro della (1239-1240)*, in *Enciclopedia Fridericiana* cit., pp. 211-216; e C. Carbonetti Vendittelli, *Introduzione a Il registro della cancelleria di Federico II del 1239-1240*, a cura di C. Carbonetti Vendittelli, Roma 2002, pp. I-CVI: vi si trovano informazioni di vario genere, amministrativo, militare, fiscale e giudiziario mentre la documentazione inerente le relazioni internazionali e gli affari privati veniva registrata altrove, in *quaterniones generales*, che non sono giunti fino a noi se non in forma di frammenti. Anche la documentazione estera angioina è conservata solo in archivi non regnicoli: si veda A. Kiesewetter, *Bonifacio VIII e gli angioini*, in *Bonifacio VIII*. Atti del XXXIX Convegno storico internazionale, Todi 13-16 ottobre 2002, Spoleto 2003, pp. 171-214; nell'Archivio Vaticano, ad esempio, nell'*archivum arcis*, è possibile trovare i diplomi con i quali i re Carlo I, Carlo II e Roberto si dichiaravano sudditi e vassalli della Chiesa di Roma. Molte di queste lettere danno l'idea del colossale sforzo di riorganizzazione del patrimonio ecclesiastico e dei diritti feudali della chiesa a cavallo tra i secoli XIII e XIV: Archivio Segreto Vaticano, Aa, Arm. 1-VIII, nn. 4618, 476, 475, 494, 480, 481, 483, 487, 488, 492, 493, 496, 497, 498, 499, 500, 502, 503, 504, 505, 506.

<sup>65</sup> Sull'uso della lettera come forma prevalente della documentazione cancelleresca, laica ed ecclesiastica, in tutti i contesti amministrativi del tempo, si veda A. Bartoli Langelì, *Cancellierato e produzione epistolare*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*, a cura di P. Cammarosano, Roma 1994, pp. 251-261, che attribuisce alla scuola stilistica campana di origine normanna, soprattutto grazie alle attenzioni di Federico II, una funzione decisiva per lo sviluppo di questa forma di documentazione.

maggior fruibilità e divennero oggetto di consultazione e strumento di lavoro per gli stessi ufficiali dell'amministrazione angioina. Si trattava ovviamente di una ripartizione elastica che variava a seconda delle esigenze dello stato e dei bisogni del momento e che rimase in vigore per tutto il regno angioino<sup>66</sup>. Bartolomeo Capasso ha dettagliatamente descritto le rubriche che scomparvero, quelle che furono create e poi abolite, altre che furono unite tra loro; al di là dei singoli casi per i quali si riinvia al lavoro dell'erudito<sup>67</sup>, i principali quaderni restarono sempre quelli dei giustizieri, che contenevano i mandati del re o dei suoi vicari agli ufficiali preposti alle province del regno con mansioni di vario genere, amministrativo, giudiziario, fiscale e rispettavano in genere un ordine dal nord al sud che vedeva prima il giustizierato d'Abruzzo e poi in ultimo quelli di Sicilia e, dopo il 1282, quello di Calabria. Ma il complesso e mutevole mondo degli uffici periferici produceva un numero di scritture piuttosto diversificato tra cui quelle prodotte per i secreti e per i portolani, per i maestri massari, per i maestri dei passi, per i provvisori dei castelli, per i maestri *araciarum* restano i principali punti di riferimento per comprendere il sistema di scritture che collegava la periferia al centro del regno angioino.

Nel giro di breve tempo i mandati organizzati in registri si moltiplicarono, offrendo ai razionali della Sommaria una mole di carte utilissima per avere il polso della situazione nelle periferie del regno; ovviamente altrettanto importanti erano i quaderni prodotti nelle curie periferiche che con tanta insistenza la corte, come si è detto, chiedeva di redigere in più copie. Una volta giunti a Napoli, una gran parte di essi veniva distrutta dopo il sindacato; in alcuni casi invece si decise di conservarli in una raccolta, cui è stato dato il nome di "Fascicoli", e che raccoglieva due tipi di scritture: i quaderni redatti dagli ufficiali delle province e le copie di atti, mandati e lettere emanati dal centro e inviati nelle periferie.

Purtroppo anche questo fondo, particolarmente tormentato per la deperibilità del materiale cartaceo di cui era costituito, è andato distrutto quasi integralmente con l'incendio del 1943 e solo di recente è stata avviata una ricostruzione sulla falsariga dell'operazione condotta per i registri di cancelleria<sup>68</sup>. La vicenda dei Fascicoli è interessante però non solo per la tipologia delle scritture prodotte nel secolo XIII ma anche per quelle vicende di selezione e conservazione di documenti che, sia per ragioni di ordine naturale, sia per i condizionamenti della letteratura, hanno portato oggi a un patrimonio di scritture, nonostante tutto, così imponente, ma anche così condizionato.

<sup>66</sup> Capasso, *Inventario cronologico-sistematico* cit., p. XIII.

<sup>67</sup> Capasso, *Inventario cronologico-sistematico* cit., pp. XIV, XXXII-XXXIII.

<sup>68</sup> Vi erano poi le arche, che costituivano la terza serie dell'archivio angioino: raggruppavano atti di ambito prevalentemente finanziario e amministrativo che gli ufficiali delle periferie, come i giustizieri e i secreti, inviavano alla corte a riprova dei compiti svolti. Le arche superstiti sono state pubblicate dalla sovrintendenza degli archivi napoletani con il titolo *Syllabus membranarum ad regiae siclae archivum pertinentium*, 3 voll., Napoli 1824; si vedano anche Mazzoleni, *Le fonti documentarie e bibliografiche* cit., I, pp. 38-39; Durrieu, *Les archives angevines de Naples* cit., I, pp. 239-245.

Dal primo punto di vista i Fascicoli costituiscono una fonte preziosa per entrare nella vita amministrativa delle province del regno e conoscere competenze degli ufficiali e i rapporti di forza che intercorrevano tra la corona, le università, la feudalità e la stessa compagine amministrativa che si era sviluppata nelle periferie.

Per quanto concerne però la tradizione documentaria del regno, anche rispetto a questo fondo occorre tener presente il problema della parzialità del panorama di scritture disponibili e il condizionamento imposto alla ricerca dalle vicende culturali del Mezzogiorno, perché le fonti sopravvissute sono poche e prevalentemente selezionate da studiosi interessati alla comprensione di quegli aspetti che consentivano il rafforzamento di posizioni storiografiche incentrate sulla contrapposizione tra monarchia e feudalità.

Oggi restano poche testimonianze dei Fascicoli; le più importanti sono costituite da un repertorio compilato da Vincenti e Sicola, dai registi di Minieri Riccio ai *Notamenta* del De Lellis, da un inventario-schema dell'erudito del Seicento, da un elenco redatto dal Leonard e un altro redatto da Léon Cadier insieme ad alcune trascrizioni di carte. Come si vede sono fonti che rispondono ad una campionatura molto parziale prodotta da eruditi e storici delle istituzioni. Se consideriamo per esempio l'elenco di Cadier, possiamo osservare che le inchieste vi svolgono una parte di rilievo: sono inchieste sui diritti e sulle rendite della corona nelle circoscrizioni dei balivi, nei casali, nei giustizierati, sui baroni e feudatari tenenti feudi integri e non, sulle vedove e i figli eredi dei feudi, sui beni ecclesiastici; poi ci sono i quaderni degli introiti degli ufficiali, altre indagini di tipo più giudiziario, le copie di alcuni mandati inviati agli ufficiali<sup>69</sup>. Molto spesso i giustizieri sono gli autori di queste carte che venivano inviate a corte: essi sembravano svolgere anche in questo tipo di documentazione la parte più rilevante della compagine amministrativa angioina.

E infatti anche i Fascicoli trascritti da Cadier confermano la presenza quasi ossessiva dei giustizieri in molte delle faccende regnicole. A Balduino «de Supino», giustiziere di Terra di Lavoro, gli ordini vengono inviati per un arco di tempo di circa cinque mesi dal legato della Chiesa Gerardo di Parma e dal capitano del regno Ludovico de Mons: gli si chiede di occuparsi di giustizia, dei castelli, dei nemici, del fisco, dei rapporti con la feudalità in un clima che da un punto di vista normativo sembrava essere in pieno cambiamento e nel quale i diritti della corona, il controllo e il drenaggio delle risorse del regno costituivano il principale interesse dei sovrani.

<sup>69</sup> I principali studi sul fondo sono *I fascicoli della Cancelleria Angioina. I. Fascicolo 9 «olim» 82. Il computo del capitano Guglielmo di Recuperanza (1299-1301)*, a cura di B. Ferrante, Napoli 1995; J. Mazzoleni, *Possibilità di ricostruzione dei fascicoli angioini*, in *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, Napoli 1959, I, pp. 315-327; J. Mazzoleni, *Note per un riordinamento cronologico-sistemico nei fascicoli angioini*, in «Archivi», 7 (1940), nn. 2-3; C. Minieri Riccio, *Studi storici sui fascicoli angioini*, Napoli 1893; le trascrizioni dei fascicoli ritrovati nel fondo Cadier sono in *Contributo alla ricostruzione della Cancelleria angioina cit.*, pp. 171-263; l'elenco redatto dallo studioso è ancora inedito e si trova in BnF, Cadier.



In questo caso la documentazione superstite è stata selezionata da uno studioso che alla fine del secolo XIX scelse di soggiornare a Napoli per lavorare sull'amministrazione angioina con il precipuo obiettivo di dimostrare che l'azione del governo della monarchia francese era stata equa ed efficiente. Allievo dell'École des Chartes, membro dell'École française de Rome, Léon Cadier fu tra i numerosi studiosi di scuola erudita che animarono la rinascita degli studi storici in Francia nella seconda metà del secolo XIX e che spesso predilessero orientamenti di storia politica e amministrativa. Sia nella sua prima monografia, *Les Etats de Béarn depuis leurs origines jusqu'au commencement du XVI<sup>e</sup> siècle*, sia nel libro su *La sénéchaussée des Lannes sous Charles VII: administration royale et États provinciaux*, le attenzioni del giovane francese andarono a quella organizzazione delle periferie che tanto contribuì al rafforzamento dello stato moderno in Francia. Analoghi interessi egli mostrò anche nel lavoro sull'amministrazione angioina nel Mezzogiorno italiano, pubblicato postumo: sotto un duplice punto di vista, per l'area geografica scelta e per l'argomento privilegiato, il suo studio si inseriva così in un filone di ricerche che, nate nel clima culturale fortemente nazionalista e imperialista di fine secolo, si dedicava con grande dispendio di forze a tutto ciò che avrebbe contribuito alla *grandeur* della Francia<sup>70</sup>.

Le schede lasciate da Cadier, gli elenchi e la scelta delle trascrizioni di atti angioini conservate alla Bibliothèque nationale de France vanno pertanto analizzate con la consapevolezza di quanto questo materiale sia il prodotto di una selezione operata da uno studioso in funzione di precisi obiettivi di ricerca e spingono a chiedersi, più che per altri organismi politico-istituzionali del tempo, se nel regno di Sicilia gli orientamenti della letteratura siano stati influenzati dalle carte o se viceversa l'ideologia ricorrente nella storiografia sui sistemi politico-istituzionali non abbia finito con l'evidenziare gli aspetti che più mettevano in luce le tendenze accentratrici che i sovrani manifestarono dalla fine del secolo XIII.

È senz'altro vero che i condizionamenti sono stati in qualche maniera reciproci e che i sovrani angioini, come gli storici politico-istituzionali del regno, hanno avuto interesse a conservare proprio ciò che serviva al rafforzamento del potere sul territorio; ma al di là di riflessioni storiografiche, se si tiene conto del tenore della documentazione esaminata, l'attitudine per la produzione, la conservazione e il controllo delle carte relative alle periferie sembra veramente essere stata il fulcro dell'organizzazione amministrativa del regno dalla metà del secolo XIII. Con l'arrivo di Carlo I si verificarono alcune trasformazioni decisive che resero possibile una sorta di schedatura dei soggetti politici del Mezzogiorno, attraverso l'elaborazione o il perfezionamento di al-

<sup>70</sup> L. Cadier, *Les Etats de Béarn depuis leurs origines jusqu'au commencement du XVI<sup>e</sup> siècle. Étude sur l'histoire et l'administration d'un pays d'états*, Paris 1888 (rist. anast. Paris 1998), L. Cadier, *La sénéchaussée des Lannes sous Charles VII: administration royale et États provinciaux*, Paris 1885; sulla vita dello studioso e sul clima culturale nel quale egli visse si veda Morelli, *Contributo alla ricostruzione della Cancelleria angioina cit., Introduzione*, pp. IX-LXVII.

cune procedure in grado di accrescere la capacità di controllo della monarchia sulla vita del regno. Percorsi di ricerca diversi spingerebbero a verificare quale fu il gioco di interessi tra le parti in causa sul territorio e le dinamiche che intervennero tra i vari corpi sociali.